



Wortprotokoll

der 17. Sitzung vom 24. Februar 1954

Resoconto integrale

della seduta n. 17 del 24 febbraio 1954

II. Legislatur
II legislatura
1952 - 1956



CONSIGLIO PROVINCIALE BOLZANO

LANDTAG BOZEN

II Legislatura
II Legislaturperiode

SEDUTA XVII SITZUNG

24 - 2 - 1954

Presidente - Präsident: MAGNAGO

Vice Presidente - Vize-Präsident: MOLIGNONI

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Ratifica della delibera N. 1575 della Giunta Provinciale: autorizzazione ad esercitare l'esercizio provvisorio per il primo quadriennio dell'anno 1954;
- 2) Ratifica della delibera N. 822 della Giunta Provinciale: costruzione dell'Istituto Prov.le per l'istruzione professionale in Bolzano; accettazione contributo regionale;
- 3) Ratifica della delibera N. 823 della Giunta Provinciale: ampliamento dell'Istituto Tecnico «C. Battisti» di Bolzano - accettazione contributo regionale;
- 4) Ratifica della delibera n. 875 della Giunta Provinciale: Istituto Agrario di Teodone - acquisto terreno;
- 5) Ratifica della delibera N. 882 della Giunta Provinciale: Storno di fondi - aumento di spese facoltative;
- 6) Ratifica della delibera N. 1005 della Giunta Provinciale: Consorzio delle Province e dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige - recesso della Provincia di Bolzano;
- 7) Ratifica della delibera N. 1041 della Giunta Provinciale: Indennità di missione;
- 8) Ratifica della delibera N. 1129 della Giunta Provinciale: Istituto Agrario di Teodone - acquisto terreno: mod. parz. delib. 875;
- 9) Ratifica della delibera N. 1154 della Giunta Provinciale: Conv. Naz. «Damiano Chiesa» - citazione in appello - autorizzazione a stare in giudizio;
- 10) Ratifica della delibera N. 1232 della Giunta Provinciale: Vertenza con la ditta Mondelli - nomina procuratore Avv. Ernesto Vinatzer Bolzano;
- 11) Ratifica della delibera n. 1386 della Giunta Provinciale: Azione negatoria contro Giovanni Auer a Teodone - ricorso per cassazione - autorizzazione a stare in giudizio;
- 12) Ratifica della delibera N. 1485 della Giunta Provinciale: Arretrati di imposta di R. M. e complementare a carico della Provincia - variazioni al bilancio;

TAGESORDNUNG:

- 1) Genehmigung des Beschlusses N. 1575 des Landes-ausschusses: Ermächtigung zur provisorischen Finanzgebarung für das erste Vierteljahr 1954;
- 2) Genehmigung des Beschlusses Nr. 822 des Landes-ausschusses: Bau der Landesanstalt für Berufsausbildung in Bozen - Annahme eines Regionalbeitrages;
- 3) Genehmigung des Beschlusses Nr. 823 des Landes-ausschusses: Ausbau des technischen Institutes „C. Battisti“ in Bozen - Annahme des Regionalbeitrages;
- 4) Genehmigung des Beschlusses Nr. 875 des Landes-ausschusses: Landw. Lehranstalt Dietenheim - Ankauf eines Grundstückes;
- 5) Genehmigung des Beschlusses Nr. 882 des Landes-ausschusses: Stornierung von Fonds - Erhöhung von Fakultativausgaben;
- 6) Genehmigung des Beschlusses Nr. 1005 des Landes-ausschusses: Konsortium der Provinzen und Gemeinden der Region Trentino-Tiroler Etschland - Rücktritt der Provinz Bozen;
- 7) Genehmigung des Beschlusses Nr. 1041 des Landes-ausschusses: Reisediäten;
- 8) Genehmigung des Beschlusses Nr. 1129 des Landes-ausschusses: Landwirtschaftliche Lehranstalt Dietenheim - Grundankauf; Teilweise Abänd. des Beschl. Nr. 875;
- 9) Genehmigung des Beschlusses Nr. 1154 des Landes-ausschusses: Nat. Konvikt „Damiano Chiesa“ - Berufungsklage - Ermächtigung zur Prozessführung;
- 10) Genehmigung des Beschlusses Nr. 1232 des Landes-ausschusses: Streitfall mit der Fa. Mondelli - Ernennung eines Rechtsanwaltes - Adv. Ernst Vinatzer Bozen;
- 11) Genehmigung des Beschlusses Nr. 1386 des Landes-ausschusses: Servitutsverweigerungsklage gegen Johann Auer in Dietenheim - Kassationsrekurs - Ermächtigung zur Prozessführung;
- 12) Genehmigung des Beschlusses Nr. 1485 des Landes-ausschusses: Rückständige Einkommen- und Komplementärsteuer zu Lasten der Provinz - Bilanzänderungen;

- | | |
|---|--|
| 13) Ratifica della delibera N. 1486 della Giunta Provinciale: Strada Lana-Postal - arbitrato; | 13) Genehmigung des Beschlusses Nr. 1486 des Landesauschusses: Strasse Lana-Burgstall; Inanspruchnahme des Schiedsgerichtes; |
| 14) Progetto di legge provinciale per la tutela del paesaggio; | 14) Landesgesetzentwurf für den Landschaftsschutz; |
| 15) Progetto di legge provinciale sull'ordinamento dei masi chiusi: (progetto della Giunta e progetto dei consiglieri Caminiti e Molignoni); | 15) Landesgesetzentwurf zur Regelung der geschlossenen Höfe in der Provinz Bozen; (Entwurf des Landesauschusses und Entwurf d. Provinzialräte Caminiti und Molignoni); |
| 16) Progetto di legge provinciale sull'istruzione elementare del grado preparatorio delle scuole materne della Provincia di Bolzano; | 16) Landesgesetzentwurf betref. den Vorbereitungsunterricht in den Kindergärten der Provinz Bozen; |
| 17) Mozione presentata dai consiglieri Nardin, Molignoni e Caminiti, sull'assistenza ai cittadini sudtirolesi rimpatrianti dall'estero: nomina di una commissione consiliare; | 17) Beschlussantrag der Provinzialräte Nardin, Molignoni, Caminiti, über die Betreuung der Südtiroler Rückwanderer: Ernennung einer Landtagskommission; |
| 18) Interrogazioni e interpellanze. | 18) Anfragen und Interpellationen. |

ORDINE DEL GIORNO SUPPLETIVO:

Ratifica della delibera della Giunta Provinciale N. 1528 del 31-12-1953: Museo del Vino.

Ratifica della delibera della Giunta Provinciale N. 144-bis del 21-1-1954: «Danneggiati dalle valanghe del Voralberg - aiuto finanziario».

ZUSÄTZLICHE TAGESORDNUNG:

Genehmigung des Beschlusses des Landesauschusses Nr. 1528 vom 31.12.53: „Südtiroler Weinmuseum“;

Genehmigung des Beschlusses des Landesauschusses Nr. 42/bis vom 21.1.1954: „Beitrag an die Lawinengeschädigten Voralbergs“.

Bolzano, 24 febbraio 1954.
Bozen, den 24. Februar 1954.

PRESIDENTE: }
PRÄSIDENT: } Dr. Silvius Magnago.

Ore 10 Uhr.

PRESIDENTE: La seduta è aperta - Die Sitzung ist eröffnet. (Appello - Namensaufruf).
Progetto di legge: «Tutela del paesaggio».

Art. 1: E' stato presentato un emendamento a firma di Molignoni: al secondo comma sostituire le parole «costruzioni tipiche», come proposto della Commissione, con la parola «ville».

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Credo di non dover spendere tante parole per illustrare le ragioni della presentazione del mio emendamento. Il mio emendamento, al primo articolo, è in armonia con quella che è stata la dichiarazione fatta dai presentatori della legge nella relazione che accompagna la legge stessa e che si può dire la

ripetizione del primo articolo della legge del 1939, e solo sostitui il termine «ville» della stessa legge del 1939 col termine «costruzioni tipiche». Non nascondo che su questo termine mi sono soffermato a lungo per un mio studio privato e ci siamo soffermati in sede di Commissione legislativa; sono venuto alla conclusione che la cosa migliore sarebbe adeguarsi al testo originale della legge ripristinando il termine di «ville». Su questo argomento ho parlato anche in sede di discussione generale, ma c'è ancora qualche cosa da dire. Anzitutto trovo che il termine di «costruzioni» sia pleonastico, sia cioè una ripetizione non diversa da quanto si dice al punto 3: «complesso di cose immobili». Vorrei infatti sapere che differenza esiste fra costruzioni e questo complesso di cose immobili. Mi sembra che si tratti di una ripetizione e che questo termine pertanto vada riferito espressamente non a costruzioni tipiche generiche, ma a costruzioni di case, quanto meno civili o di ville, quindi in fondo seguendo il testo della legge nazionale. Non vedo la ragione di questo ripetersi di costruzioni tipiche facendo poi seguire questo termine di «complesso di cose immobili».

Mi si diceva, in sede di Commissione, che questo termine di «costruzioni» non si riferisce solo a case, ma anche a ponti in legno che costituiscono una caratteristica e che hanno valore estetico. Non lo nego, ma ripeto che qui abbiamo, comunque si vuol considerare, un caso di ripetizione, e non vedo cioè la necessità che ci sia da dire «costruzioni tipiche» da principio e successivamente «complesso di cose immobili» nell'ambito dello stesso articolo, senza dire che il termine «costruzioni tipiche» mi sembra molto estensivo. Invece la legge nazionale si riferisce espressamente a costruzioni di abitazione. Ho anche presentato un secondo emendamento, che caso mai si discute dopo il rigetto del primo, dove dico «case di campagna che si distinguono per la loro non comune bellezza di carattere locale».

NARDIN (P. C. I.): Beviamo la birra e forse staremo meglio, o forse un po' di educazione ci vorrebbe!

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Ma ho la sensazione che nessuno ha voglia di ascoltare. Noi il nostro dovere dobbiamo farlo indipendentemente, se siamo ascoltati o meno. Ripeto, che il secondo emendamento l'ho presentato in quanto fosse rigettato il primo; dicevo «case civili di campagna che si distinguono per la loro non comune bellezza di carattere locale». Questo a ragion veduta, perchè cercando in una specie di indagine sul significato etimologico di ville, ho trovato che in sostanza si ripete sempre questa precisa dizione di «case civili» (legge - liest). Questo lo dice il «Petrocchi», per lo più con «*podere e tenuta*». Questo lo dice anche il «Tommaseo» che fa oggi testo: «*Posizione di terreno con casa dove abitano i padroni ecc.*». Insomma penso che il termine ideale, quello che potrebbe trovare applicazione anche in questa zona, anche se si vuole che questa zona sia diversa, completamente diversa da tutte le altre, sarebbe il termine di «ville» mantenuto rispetto alla legge nazionale. In caso contrario si potrebbe anche adottare questa terminologia «*casa di campagna*», e per il momento non aggiungo altro.

AMONN (S. V. P.): Noi abbiamo discusso lungamente in Commissione, perciò qualche oratore ci scusi se forse non seguiamo con tanta attenzione le osservazioni che fanno i colleghi, chè si ripetono tutte le osservazioni che in Commissione abbiamo già sentite e sulle quali, come era il nostro compito, abbiamo anche riflettuto. Mi ricordo che Malignoni in Commissione ha detto che sotto «ville» si intendono in lingua italiana anche le case coloniche. E' un'interpretazione così gene-

rica che, almeno io, con quel poco di conoscenza della lingua italiana che ho, non potrei condividere, e che, temo, anche il legislatore forse non potrebbe condividere. Noi siamo partiti anche nella relazione dal concetto che le ville sono un termine tecnico che distingue completamente un edificio. Di questi edifici abbiamo la massima ammirazione; sappiamo delle ville del Veneto, che adesso purtroppo non sono curate come si vorrebbe, e che molti di noi hanno visitato; ricordo la famosa mostra delle ville venete ed emiliane, allestita proprio per far capire che quelle ville meritano tutte le cure che da secoli non hanno. Ma fra queste ville e le case coloniche, che con questa legge vorremmo vedere tutelate, c'è una grandissima differenza. Perciò noi in Commissione ci siamo espressi, a maggioranza, favorevoli alla terminologia di «costruzioni» ed abbiamo aggiunto «tipiche». Potrebbe darsi che questo sia anche superfluo, ma era per far capire che è proprio la costruzione tipica che vogliamo tutelare e che non tutte le costruzioni dovevano essere soggette alla legge. Perciò in Commissione non abbiamo potuto accettare l'interpretazione della parola «ville» per definire anche queste costruzioni tipiche, che vorremmo vedere tutelate da questa legge.

CAMINITI (P. S. D. I.): Prego il signor Pupp di discorrere fuori e non in aula. Mi dà la parola?

PRESIDENTE: La parola al cons. Caminiti!

CAMINITI (P. S. D. I.): Vorrei richiamare l'attenzione del Consiglio sull'opportunità di non drammatizzare su questo «costruzioni tipiche» e «ville», perchè tanto per ville che per costruzioni tipiche dobbiamo comprendere, coordinando con quello che è il testo dell'art. 1, comma secondo, che dice: (legge - liest). Insomma è una cosa un po' meno restrittiva e un po' elastica di quello che non possa apparire esaminando la parola in sé e per sé. Aggiungerò che le parole «complesso di cose immobili» sono ripetute nella legge...

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Sì!

CAMINITI (P. S. D. I.): ...e quindi si dirà che c'è una ripetizione là dove si parla di complesso di cose immobili, perchè la stessa ripetizione ci sarebbe nella legge nazionale, appunto all'art. 1 che dice: (legge - licst) e al punto primo e secondo dello stesso articolo che dice: (legge - liest). Il nostro progetto di legge al posto di «ville» dice «costruzioni tipiche». Che cosa intendeva il legislatore per «ville» e che cosa si intende per «costruzioni tipiche»? Vorrei essere obiettivo il più pos-

sibile, se parliamo di ville in Alto Adige probabilmente la legge non avrebbe quasi applicazione, perchè «ville» nel senso inteso non solo dal Petrocchi o dal Tommaseo, ma nel senso inteso soprattutto dal questo legislatore del 1939, in Alto Adige ce ne sarebbero ben poche, non esistono, vorrei dire. Quindi il legislatore provinciale si è preoccupato di trovare qualche cosa che esista da tutelare in Alto Adige, ed allora ha parlato di costruzioni tipiche. Non vedo così grave questa sostituzione, questa sostituzione di costruzioni tipiche a ville, che è un adattamento alla realtà artistica esistente in questa Provincia. Comunque si potrebbe forse risolvere il problema dicendo «ville o costruzioni tipiche» in modo da porre le costruzioni tipiche sullo stesso piano del concetto del legislatore nazionale, cioè della tutela che il legislatore nazionale voleva dare alle ville e portarla su quella delle costruzioni tipiche; cioè noi diciamo «ville e costruzioni tipiche», perchè non sappiamo se dicendo solo «ville» si può venire a tutelare qualche cosa veramente esistente in Alto Adige. Aggiungendo la formulazione «costruzioni tipiche» vuol dire che noi poniamo le costruzioni tipiche sullo stesso piano dell'importanza artistica delle ville, secondo il concetto del legislatore; ed allora proporrei un emendamento in questo senso: al secondo punto dire «ville o costruzioni tipiche»; così avremo smussato il problema e sgombrato il terreno da preoccupazioni di interpretazioni più o meno restrittive.

ERCKERT (S. V. P.): Mi sembra che Caminiti ha spiegato bene la questione; effettivamente nei due punti 1 e 2 si parla di oggetti specifici. Al punto 3 e 4 si parla di complessi e di oggetti da tutelare ad esempio una intera zona. Per quanto riguarda «ville e costruzioni tipiche», mi richiamo tanto alle dichiarazioni di Amonn che di Caminiti. Effettivamente nella zona non abbiamo quelle ville che la legge voleva tutelare; forse ad Appiano o a Caldaro, può darsi che ci sia una di queste ville, che si trovano nella Lombardia e nel Veneto. Pertanto la Giunta, come pure la Commissione, hanno detto di sostituire la parola «ville» con «costruzioni tipiche». Per quanto riguarda la proposta del Dr. Caminiti, penso che nulla osta; non si può essere contrari quando si vuole inserire tanto «ville» quanto «costruzioni tipiche». Io penso che la Giunta sarebbe d'accordo di accettare l'emendamento. Perchè in fin dei conti è lo stesso se diciamo «ville o costruzioni tipiche», così abbiamo da tutelare tutte queste costruzioni che dovrebbero essere tutelate.

NARDIN (P. C. I.): Mi permetto di far pre-

sente quanto ho già detto nella discussione generale della legge: la legge non dovrebbe estendersi con la possibilità di vincolare anche la maggior parte, se non tutte le costruzioni esistenti in Alto Adige.

CAMINITI (P. S. D. I.): Tipiche!

NARDIN (P. C. I.): Si vuole dire che cosa? Tutte sono tipiche in questo caso!

CAMINITI (P. S. D. I.): No, ville e costruzioni tipiche!

NARDIN (P. C. I.): E' questo, mi pare, il senso dell'articolo, lo scopo dell'articolo, che è il più importante della legge. Ha chiarito l'altro giorno bene Amonn, se c'erano dei dubbi; e tenterò di chiarirli anch'io con la massima franchezza. Vale a dire, se c'era il timore che la Commissione potesse includere nell'elenco migliaia di case contadine e rurali e di masi — si parla di 22 mila masi — Amonn ha detto che appunto la legge doveva giungere a tutelare le bellezze del paesaggio vincolando soprattutto queste case e masi, e noi non comprendiamo, perchè non siamo di questa terra, non amiamo questa terra ecc. Affermo, malgrado che il Consiglio dirà che è di parere contrario (ma a me non interessa niente), che la legge deve solo limitarsi a prendere atto che c'è già una legge nazionale, per cui le case di interesse artistico e storico vengono vincolate; in Alto Adige quindi c'è già la legge e se non opera ancora, dovrà operare meglio; ma so che opera, in quanto tutte le case che abbiano un requisito artistico o storico richiesto dalla legge del 1939, sono vincolate. Sostengo che ville in Alto Adige ce ne sono, perchè ci sono diversi tipi di ville in Italia, intese nel senso di casa di discreta bellezza con per lo meno un parco che risponda a questi requisiti di bellezza, ed è questo complesso di parco e fabbricato che forma la villa; questa legge quindi dovrebbe comprendere appunto il vincolo a questa specie di complessi di cui in Alto Adige ci sono parecchi. Per esempio a Bolzano, a Merano ed in tutte le principali località voi ne trovate molte di queste ed è giusto vincolare queste ville. Ma estendere il vincolo con le più diverse possibilità a tutte o alla gran parte delle case cosiddette «tipiche», lo ritengo dannoso agli interessi anche dei contadini i quali se ne renderanno conto — e sono lieto che se ne rendano conto, perchè questa legge viene da voi — se ne renderanno conto quando questa legge opererà e ringrazieranno voi, che questa legge voterete, per tutti quegli ostacoli e quei vincoli che improvvisamente si vedranno ca-

pitare, per cui ogni volta che vogliono compiere un certo lavoro dovranno trasformarsi in avvocati per conoscere le procedure più diverse che questa legge prevede, e dovranno rivolgersi a qualche legale perchè, pagandolo, difenda i loro interessi. Ecco perchè mi oppongo; ed anche mi pare che il paesaggio si tuteli benissimo estendendo il vincolo, oltre alle case di interesse storico ed artistico, se mai a quelle ville che in Alto Adige esistono, fortunatamente anche in buona quantità. Inoltre mi pare che al comma 2 il carattere peculiare locale dovrebbe essere tolto, perchè appunto mettendo «costruzioni tipiche» che si distinguono... (legge - liest), una che non è proprio bella non verrebbe vincolata; ma poi si aggiunge... *«i giardini ed i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose di interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza o il loro carattere peculiare locale»* per cui verrebbe vincolata anche se non fosse bella ma avesse qualche cosa di particolare che la Commissione ritiene speciale o di carattere peculiare locale. Ed allora ecco che anche le costruzioni non sufficientemente belle trovano il proprio vincolo, perchè hanno un carattere peculiare che la Commissione le attribuisce; per cui in tutti i casi, secondo me, la costruzione se è storica o tipica è vincolata già, se si distingue per la sua non comune bellezza, vincolatela sempre, seguendo la vostra tesi, ma poi basta. Perchè se la costruzione non è bella o se è bella, se è artistica o storica viene vincolata con l'una e l'altra legge, ma poi basta; perchè se fosse brutta sarebbe un pugno nell'occhio alla bellezza del paesaggio. Ma sappiamo che nella Commissione alle volte ci sono degli elementi fissati, permettetemi di dirlo; ho letto nella memoria inviata dalla Commissione le cose più astruse che si chiedono per difendere il paesaggio, e sappiamo che ci sono dei galantuomini un po' fissati per queste cose, per cui se la Commissione attribuisce un carattere speciale alla costruzione, pur essendo brutta, dovrebbe essere vincolata per la tutela del paesaggio e mi pare che ciò sia eccessivo; una costruzione, se volete vincolarla, deve essere bella e di non comune bellezza, e basta! Un altro vincolo deve essere dal punto di vista artistico e storico, ma non andate a vincolare quasi tutte le costruzioni in Alto Adige. Mi direte che lo fate con buon senso, che la Commissione lo farà con buon senso; ne abbiamo visto specialmente in Provincia di Bolzano abbastanza per sapere dove giunge certe volte il cosiddetto buon senso, per cui non trovando di meglio del termine «ville» rimango favorevole all'emendamento «ville» e sarei anche per invitare a togliere il loro «carattere peculiare locale».

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Solo per chiarire ancora il mio pensiero e la mia tesi che negli interventi successivi al mio potrebbe essere stata svisata, dirò subito che non ho raccolto quelle chiare parole pronunciate dal cons. Amonn nello intervento sulla discussione generale, quando ha tentato in certo qual modo di sclassificare i consiglieri di lingua italiana dicendo che loro non erano in grado forse di intendere le bellezze e il carattere peculiare e tipico locale, in quanto non erano nati in questa Regione e come tale quindi non avrebbero i requisiti di ordine spirituale per comprendere, non le ho raccolte, perchè sono nato in questa Regione e quindi mi metto proprio nel gruppo di quei consiglieri che possono egregiamente comprendere tutte le bellezze, anche le più riposte e nascoste, di questa Regione in tutti i suoi aspetti anche i più particolari, per cui non accetto la formulazione presentata, cioè «costruzioni tipiche», proprio ed espressamente per questa ragione: perchè è evidente che questa formulazione vuole comprendere tutto, e perchè comprende tutto e non esclude niente, neanche il fienile, neanche quelle che chiamiamo le baite di montagna. Si ritorna sulla stessa ripetizione inutile e pleonastica e nella paura di omettere qualche cosa, si rincara la dose aggiungendo «di carattere peculiare locale» dopo aver detto «tipiche», che include tutto; e la stessa significa che si vuole vincolare tutte le case civili di abitazioni, di campagna, i masi, tutto quello che può essere una costruzione, in poche parole, si estende poi questo vincolo sui complessi paesistici con il punto tre ed in questo modo si ledono i diritti privati e si viene a costituire quello che ho chiamato il parco nazionale, il parco, in poche parole, dove tutto è vincolato, dove non ci si può muovere. Per questo dicevo: torniamo al termine di «ville», che esistono in Alto Adige ed hanno ragione di essere tutelate, e per quanto concerne le costruzioni tipiche c'è il punto 3 «complessi di cose immobili»; tali complessi si può considerare qualsiasi casa di abitazione civile, il maso nella sua totalità, la casa civile rustica; parlando del maso Laber, di cui abbiamo avuto il piacere di vedere le fotografie, io non ho niente in contrario che sia difeso quel complesso del maso Laber che avrà i requisiti estetici e farà parte di quel paesaggio che come tale andrà tutelato. Rimango quindi sul mio emendamento.

CAMINITI (P. S. D. I.): Vorrei chiarire a me stesso le idee. Il giorno in cui si facesse anche una ordinanza a sensi dell'art. 7 ed 8, con la quale si proibisce di modificare l'aspetto dei 22 mila masi, che cosa succede? Mi pare che non succede niente di grave, anche se si facesse questo. A che cosa

tende il punto due dell'art. 1? Anzitutto l'art. 1 e soprattutto il punto due? Di evitare la modificazione dell'aspetto caratteristico di cose esistenti! Non credo che sia grave questo; per me la legge contiene un altro aspetto, un altro punto, che mi sembra grave e preoccupante, ma questo non mi sembra tale da creare preoccupazioni di sorta. Vuol dire che se ad un certo momento la Giunta che nella maggioranza è composta da elementi di lingua tedesca, ritiene di dover impedire che i 22 mila proprietari dei masi chiusi modifichino le porte di ingresso, lo farà, e si metteranno d'accordo fra di loro. Perché vogliamo impedirglielo questo? Se mai saranno i proprietari dei masi che se la prenderanno con la Giunta provinciale e che diranno: ma che scocciatori, questi signori! Perché allora vogliamo impedire? Proprio non vedo il motivo grave di dissenso su questa materia, soprattutto quando abbiamo detto «ville o costruzioni tipiche»; e permettetemi in proposito di dire che non mi pare che in Alto Adige ci sia abbondanza di ville, quindi limitandoci alle semplici «ville» noi rendiamo questa parte della legge non applicabile, perché mancano gli oggetti sui quali la legge dovrebbe ricadere. Insomma, i poteri che vengono esercitati a mezzo dell'art. 1 ed attraverso l'art. 7 di questo progetto, in definitiva non mi sembrano tali da creare eccessive preoccupazioni. Si tratta solo di impedire le modificazioni di costruzioni esistenti; se questo è il desiderio della maggioranza del Consiglio, perché non lo dobbiamo accogliere, una volta che non porta danno a nessuno, e non si impedisce di vivere a nessuno, non si toglie la possibilità di lavoro a nessuno. Sostanzialmente non trovo motivo per non essere d'accordo, quindi insisto sul mio emendamento che ritengo giustificato.

PRESIDENTE: C'è un primo emendamento di Malignoni che deve essere votato prima, poi quello di Caminiti, Bertorelle ed Amonn. Dunque sostituire alle parole «costruzioni tipiche» la parola «ville», emendamento di Malignoni. Chi è d'accordo, alzi la mano. E' respinto a maggioranza. Prima di porre in votazione l'emendamento di Caminiti, comunico che è stato presentato da Malignoni un altro emendamento che dice: *sostituire alle parole costruzioni tipiche, le parole «case civili di campagna».*

CAMINITI (P. S. D. I.): Siamo fuori della legge, anche della legge nazionale.

MOLIGNONI (P. S. D. I.): ...*anche si distinguono per la loro non comune bellezza!*

PRESIDENTE: Chi è d'accordo con questo emendamento?

MOLIGNONI (P. S. D. I.): E' ritirato!

PRESIDENTE: E' ritirato. Adesso pongo ai voti l'emendamento di Caminiti, Amonn, Bertorelle, che lascia le parole «*costruzioni tipiche*» ma che dice anche «*ville*». Chi è d'accordo con questo emendamento, prego alzi la mano. E' approvato a maggioranza con due astensioni.

Pongo ai voti l'art. 1 - Es kommt der ganze Artikel 1 zur Abstimmung.

BENEDIKTER (S. V. P.): Ich möchte beantragen, dass es als Abänderung zum bereits abgestimmten Abänderungsvorschlag heissen soll: «*Die Villen und die typischen Gebäude*».

PRÄSIDENT: Da ist schon beides gemeint!

PRESIDENTE: Benedikter chiede che come emendamento formale all'emendamento già votato di Caminiti non si dica «*ville o costruzioni tipiche*» ma «*ville e costruzioni tipiche*».

NARDIN (P. C. I.): Non si può, è già votato; non si può per regolamento!

BENEDIKTER (S. V. P.): Dadurch wird die Villa auf die gleiche Basis gestellt mit dem Bauernhof, so als ob das zwei ähnliche Sachen wären; hingegen wollen wir sowohl das eine als auch das andere schützen, sowohl die Villen, insofern solche bestehen, als auch die Bauernhöfe. Es ist also nicht so zu verstehen, als ob man die Bauernhöfe als etwas den Villen Gleichartiges ansehen würde und sie nur insofern schützt, als sie mit den Villen irgendwie auf eine Stufe zu stellen sind.

In quanto l'intenzione dei proponenti era quella di proteggere con questo emendamento sia le ville, in quanto esistono, che le costruzioni tipiche, e non l'una o l'altra, in quanto c'è e l'una e l'altra, le costruzioni tipiche che possono equipararsi alle ville.

PRESIDENTE: Benedikter vorrebbe una correzione formale.

CAMINITI (P. S. D. I.): Non sono d'accordo! Ho detto nell'intervento che ponevo sullo stesso piano ville e costruzioni tipiche; ville in quanto esistono, ma ove non esistano costruzioni tipiche che possano, nello spirito, entrare in quella valutazione, nella quale il legislatore è entrato quando ha parlato di «ville» in seno alla legge nazionale,

Diversamente non avrei fatto la proposta. Mi sembra di essere nel giusto e lascio poi all'interpretazione della legge di andare poi più in là o più in qua. Ma del resto, dr. Benedikter, lei crede che sia indispensabile alla salvezza della patria garantire il maso; lei crede per esempio che la costruzione del palazzo della Provincia non sia mai toccata per la sua bellezza eccezionale?! Mi creda che la legge così com'è stata variata adesso nell'emendamento approvato dal Consiglio, lo consente; ed anche se non lo consentisse, il giorno in cui ci fossero degli applicatori della legge diversi dagli attuali, penso che non succederebbe niente di grave e che la patria sarebbe salva lo stesso.

PRESIDENTE: E' una questione d'interpretazione!

CAMINITI (P. S. D. I.): Quindi ho scritto «o» a ragione veduta, come avevo chiarito anche in partenza, e penso che così dovrebbe rimanere, tanto più che il Consiglio ha già approvato.

PRESIDENTE: Ma lei esclude o l'una o l'altra con questo «o»!

CAMINITI (P. S. D. I.): Come escludo?

PRESIDENTE: Lei dice: o l'una o l'altra!

CAMINITI (P. S. D. I.): Non è esclusione, sono poste sullo stesso piano d'importanza; rimane negli atti che l'una non esclude l'altra, Assessore; conosco sufficientemente la lingua italiana, per poterle assicurare questo!

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'art. 1. Chi è d'accordo, alzi la mano. E' approvato a maggioranza con due astensioni.

Art. 2. Sono stati presentati dalla Giunta i seguenti emendamenti:

Aggiuntivi: «Dopo le parole "dal Presidente dell'ente provinciale per il turismo o da un suo delegato"; "da un membro designato dall'Associazione Amici del Paesaggio; da un membro designato dall'Unione degli Agricoltori; da un membro designato dall'Unione degli Industriali; ed un membro congiuntamente designato dagli ordini degli Architetti ed Ingegneri».

«Dopo le parole: fanno parte di diritto della Commissione: i Sindaci dei Comuni interessati o i loro delegati: Il Presidente della Commissione aggrega di volta in volta il presidente delle Aziende Autonome di Cura e Soggiorno ove esse esistono ed in quanto interessate, nonchè esperti a se-

condo della natura delle cose e località oggetto della presente legge».

Sostitutivo: sostituire «per il periodo di due mesi» con «per un periodo di tre mesi».

Poi c'è un altro emendamento a firma di Bertorelle, Panizza e Dell'Antonio. Dopo le parole «del Presidente della Giunta provinciale» sostituire: «è composta dal Sovrintendente ai monumenti, competente per la provincia, che la presiede; — dal presidente dell'Ente Provinciale del Turismo o da un suo delegato;

— da un membro designato dall'Associazione Amici del Paesaggio;

— da un esperto designato congiuntamente dallo Ordine degli Architetti e degli Ingegneri;

— da un membro designato dall'Unione Industriale;

— da un membro designato dall'Unione Agricoltori;

Fanno parte di diritto della Commissione i Sindaci dei Comuni interessati o i loro delegati».

Il resto rimane come proposto dalla Giunta.

La differenza sostanziale fra i due emendamenti e quelli della Giunta è che il Sovrintendente ai monumenti presiede la Commissione, per il resto non mi sembra che ci siano cambiamenti, è tutto là; basta scrivere quello. Poi è stato presentato un emendamento da Molignoni che è ritirato; c'è dopo un altro emendamento aggiuntivo al testo della Giunta che dice dopo le parole: «*Architetti ed Ingegneri*» aggiungere: «*La composizione della Commissione di cui sopra deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici rappresentati in Consiglio provinciale*».

GRABER (S. V. P.): Herr Präsident, finden Sie es nicht für zweckmässig, die Artikel auch in deutsch vorzulesen?

PRÄSIDENT: Ich finde es nur dann für zweckmässig, wenn jemand die Übersetzung verlangt. Bis jetzt ist sie nicht verlangt worden.

GRABER (S. V. P.): Dann verlange ich sie.

PRÄSIDENT: Der Landesausschuss hat folgenden Abänderungsantrag eingereicht: nach den Worten: «vom Präsidenten des Fremdenverkehrsamtes», kommen die Worte «von einem Mitglied, das vom Helmschutzverein vorgeschlagen wird; von einem Mitglied, das vom Bauernbund vorgeschlagen wird; von einem Mitglied, das vom Industriellenverband vorgeschlagen wird; von einem Mitglied, das von der Ingenieur- und Architekten-Kammer vorgeschlagen wird». Nach den Worten: «Von Rechts wegen gehören der Kommission an:

die Bürgermeister der interessierten Gemeinden oder ihre Stellvertreter» kommt der Satz: «Der Präsident der Kommission kann von Fall zu Fall die Präsidenten der Kurvereine, wo diese bestehen und sofern sie daran interessiert sind, beiziehen und Experten je nach Beschaffenheit der Sachen und der Lokalitäten». Dann, anstatt «für 2 Monate» kommt «für eine Zeit von 3 Monaten». Dies ist vom Landesausschuss eingereicht worden. L. Abg. Bertorelle hat auch einen Abänderungsantrag eingereicht, welcher das gleiche besagt, nur dass hier vorgesehen ist, dass der Leiter des Denkmalamtes, den Sie im 2. Absatz des Art. 2 finden, der Vorsitzende der Kommission sein soll. Es wurde dann noch ein Zusatzantrag eingereicht und zwar nach den Worten: «Architekten- und Ingenieur-Kammer» folgende einzufügen: «Die Zusammensetzung der Kommission, wie oben, muss sich an das Sprachgruppenverhältnis, so wie es im Landtag besteht, anpassen». Dieser Zusatzantrag ist von L. Abg. Schatz, Theiner, Mayr und Ihnen eingereicht worden.

Altro emendamento: all'art. 2 aggiungere le parole: «è composta dall'Assessore provinciale competente ed in sua assenza da un Assessore designato dal Presidente della Giunta provinciale». Prendiamo l'emendamento al primo comma, c'è un solo emendamento. Poi parleremo degli altri emendamenti che sono staccati completamente. Al 1° comma c'è solo l'emendamento di Mayr, Erckert e Fioreschy che dice: dopo le parole «essa è presieduta dall'Assessore ed è composta» aggiungere «ed in sua assenza da un Assessore designato dal Presidente della Giunta provinciale».

AMONN (S. V. P.): Sono contrarissimo a questo emendamento; noi come Commissione abbiamo stralciato «o di un suo incaricato»; è della massima importanza il lavoro di questa Commissione che deve tutelare gli interessi anche di quelli che dovrebbero essere soggetti a questa legge. Dobbiamo pensare che se uno viene messo in questo elenco di cui all'articolo in esame, il suo patrimonio potrebbe non solo ridursi alla metà, ma anche molto di più, forse i redditi del terreno hanno un valore di 8 mila lire e se vengono soggetti a questa legge, essi si riducono a 1000 lire; almeno per i terreni di oggi questo si può constatare. Perciò credo necessario che l'Assessore competente sia il Presidente ed in sua assenza dovrebbe essere rinviata la seduta. L'elenco è una base fondamentale di questa legge e cosa così importante che non potrei essere d'accordo di variare questo punto della legge, sul quale abbiamo discusso, essendo d'accordo che la competenza deve rimanere

all'Assessore competente che deve presiedere la Commissione.

BERTORELLE (D. C.): Mi pare che doveva avere la precedenza l'emendamento che avevo proposto e che addirittura sostituisce l'Assessore.

PRESIDENTE: Il Suo emendamento non concerne il primo comma!

CAMINITI (P. S. D. I.): Sì, perchè elimina la presidenza dell'Assessore!

PRESIDENTE: E' anche questo in discussione, anche il Suo, che è un secondo emendamento; ma ci vogliono le tre firme!

NARDIN (P. C. I.): No, è un emendamento all'emendamento ed ha una firma per regolamento. Non cambiamo di ora in ora il regolamento!

PRESIDENTE: La prego di mantenere un po' di rispetto!

NARDIN (P. C. I.): Ed anche a me! E' un emendamento all'emendamento!

PRESIDENTE: «Dopo la parola «del Presidente della Giunta provinciale»... Ma che cosa dice Lei, Bertorelle, di sostituire? Non si può sostituire dopo una parola; mi deve portare il testo scritto di che si deve sostituire e non dire «dopo la parola sostituire».

BERTORELLE (D. C.): Scusi se ho scritto male, ma ho messo «dopo le parole «del Presidente della Giunta provinciale» sostituire... «quello che viene dopo».

PRESIDENTE: Allora Lei vuole sostituire la dizione «presieduta dall'Assessore» con le parole...

BERTORELLE (D. C.): «Essa è composta»... (legge l'articolo con l'emendamento - Liest den abgeänderten Artikel).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione su questo emendamento.

BERTORELLE (D. C.): Volevo spiegare lo emendamento, che cambia parecchio, anche se sembra che cambi poco. La Commissione che è chiamata a decidere sulla formazione degli elenchi di quelle che sono le costruzioni soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico, deve esprimere un giudizio

di natura artistica, di natura tecnica; trovo pertanto che non sia conforme allo spirito della legge farla presiedere, e metterci in posizione predominante, dal rappresentante della Giunta, organo politico, mentre trovo più logico lasciare la presidenza ad elementi tecnici che possono dare un giudizio estraneo a qualunque influenza di natura politica e possono intervenire e giudicare; conformemente si regola anche la legge nazionale, la quale dice... (legge- liest). In questo modo noi potremo anche evitare quell'altro ostacolo che tutti abbiamo riconosciuto essere per la natura delle cose, quello che lo stesso organo della Giunta provinciale, sia esso il Presidente o l'Assessore, è chiamato a svolgere sia un potere relativo all'applicazione della legge sia quello relativo all'esame dei ricorsi e reclami contro tale applicazione, per cui la Giunta deve essere il controllore ed essere il supremo giudice del suo operato. Accettando questo emendamento ed accettando anche quello successivo che verrà presentato allo art. 3, si viene a stabilire che la compilazione degli elenchi è affidata ad una Commissione composta e presieduta da tecnici; lo svolgimento dei ricorsi è demandato al Presidente della Giunta provinciale, il quale decide previa deliberazione della Giunta. Non ho altro da aggiungere perchè mi pare che sia chiaro così.

CAMINITI (P. S. D. I.): Penso che se lo scopo della legge è proprio quello di tutelare le bellezze artistiche e naturali, il Consiglio non dovrebbe incontrare difficoltà ad accettare questo emendamento che porta la legge sul binario dell'assoluta legalità e tranquillità, ed elimina, come giustamente ha osservato il presentatore, l'inconveniente rappresentato dalla duplice funzione di controllore che avrebbe l'organo della Giunta. Poi penso che eliminerebbe quell'altra situazione politica di fatto che si sta svolgendo sotto gli occhi durante la discussione di questa legge e sulla quale vorrei richiamare la vostra attenzione. Signori della Giunta, oggi stiamo di fronte ad una specie di gioco di rimpiazzino; ci sono tre Assessori che hanno presentato degli emendamenti ed altri tre che hanno presentato altri contro quei primi emendamenti e contro il progetto approvato dalla maggioranza della Giunta stessa. Ora, va bene che ormai abbiamo fatto l'abitudine di una situazione di questo genere, ma mi pare che si stia andando un po' oltre a quelli che sono i limiti consentiti e decenti di condotta dell'azione dell'organo provinciale; mettetevi d'accordo per cortesia (*Interuzione - Unterbrechung Dr. Benedikter*). Cercate di venire! Non faccio parte della Giunta, dr. Benedikter; dico alla Giunta e non a lei, perchè lei

è sempre d'accordo con se stesso! Mettetevi d'accordo, e vedete di trovare una via d'uscita a questa situazione. Inoltre penso che un accordo su questa materia fra i due partiti di maggioranza potrebbe dare il via ad una soluzione favorevole circa l'accoglimento del progetto di legge da parte di chi lo dovrà accogliere. Questo il mio modestissimo avviso, poichè l'emendamento mi sembra ispirato al desiderio di evitare complicazioni e di dare la massima garanzia a coloro i quali dovranno subire gli effetti di questa legge, nel senso che la legge sia applicata proprio in funzione degli interessi artistici e panoramici; penso che la Giunta dovrebbe trovarsi unanime nell'accoglierlo. Siccome è in discussione anche un altro emendamento vorrei dire che sono d'accordo con Amonn in questo senso che non bisognerebbe nella legge creare la possibilità alternativa di colui che deve essere il Presidente responsabile. Ove passasse l'altro emendamento, della condotta di questa importantissima funzione fatta attraverso la Commissione provinciale, ritengo che sarebbe superfluo parlare in questo caso di supplenza, in quanto nella costituzione organica del funzionamento della nostra Giunta provinciale è prevista l'esistenza dell'Assessore supplente che in caso di assenza o impedimento dell'Assessore titolare viene surrogato dall'Assessore supplente, il che può avvenire per malattia o per altri motivi. Il volere inserire esplicitamente la possibilità della sostituzione nella legge, vorrebbe quasi dare adito a ritenere che lo Assessore effettivo non abbia intenzione fin da adesso di occuparsi di questa materia e pensi di delegare ad altri, il che forse, data la figura del Presidente e la responsabilità che assume, può dare adito a preoccupazioni. Quindi sono d'accordo con il testo espresso dalla Commissione ed in via subordinata opto per il primo emendamento.

AMONN (S. V. P.): Mi meraviglio della tesi dell'avv. Bertorolle, perchè la prassi fin qui seguita in tutte le leggi provinciali e regionali dove si istituì una Commissione affidandone il compito generico di preparare la deliberazione dell'organo esecutivo, è quella che in tutte queste Commissioni di carattere consultivo preparatorio, l'Assessore competente funge da Presidente; anche nelle Commissioni che siano state istituite non in via legislativa ma in via amministrativa dalla Giunta, dall'organo esecutivo, succede lo stesso. Questa Commissione, del resto, non ha, come non potrebbe avere, carattere deliberante; essa non può prendere delle deliberazioni di carattere definitivo, è un organo consultivo preparatorio.

CAMINITI (P. S. D. I.): No, no!

AMONN (S. V. P.): La decisione spetta in ultima istanza all'organo esecutivo della Provincia. E' una prassi costante e non vedo, perchè tale prassi proprio in questo caso, dove si tratta di applicazione di competenze primarie della Provincia debba essere come tale non accettata. C'è un altro motivo intrinseco, quello cioè anzitutto che il Sovrintendente alle belle arti ha una funzione che attende anche alle bellezze del paesaggio, attende anche alle bellezze artistiche, ai monumenti, e come tale è sottratto a qualsiasi potestà amministrativa della Provincia, è un funzionario che dipende esclusivamente dallo Stato, e come tale è stato fatto, in quanto funzionario competente, di ammetterlo come membro di diritto nella Commissione, ma non di affidargli la Presidenza della Commissione. C'è una differenza fra il sistema della legge statale, la quale prevede una Commissione di questo genere su 92 Provincie, o quante ne sono, con riferimento poi al potere decisorio del Ministero, e la nostra legge, la quale insedia la Commissione per l'ambito della nostra Provincia, la responsabilità dell'operato della quale deve essere portata da elementi elettivi della Provincia stessa, come è confortato dallo stesso Statuto di autonomia che rende responsabile dell'attività amministrativa elementi elettivi ed ha portato a questo decentramento. Le parole rivolte da Caminiti per redarguire elementi della Giunta e del Consiglio...

CAMINITI (P. S. D. I.): Non redarguisco il Consiglio!

AMONN (S. V. P.): Abbiamo la situazione di un emendamento portato da due elementi della Giunta, che è effettivamente contrario al testo della Giunta, e di un altro emendamento portato da membri della Giunta che non è perfettamente contrario e che può considerarsi un emendamento che completa ma non esclude quello che è il testo della Giunta; sono due cose differenti.

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Vorrei dire solo questo: ho firmato l'emendamento di Bertorelle e mi pare che lo stesso avv. Mitolo, il quale aveva precisato che non aveva dubbio sulla facoltà legislativa in materia da parte della Giunta e del Consiglio provinciale di Bolzano, avesse però — se non ho sbagliato l'interpretazione — sollevato dei dubbi notevoli ed avesse accentuato questo dubbio sul problema dei ricorsi, il che vuol dire che anche Mitolo è incerto su questo punto.

MITOLO (M. S. I.): Sono sicuro!

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Anzi direi è sicuro; è sicuro che qui dentro non si è esaminato il problema con l'attenzione che doveva avere. Questa mattina ho inteso le stesse preoccupazioni dai consiglieri presenti anche in sala appartenenti al gruppo della maggioranza, e quindi se è possibile uscire da questo problema, e risolverlo una buona volta, penso che sia da esaminarlo attentamente e non passare ad una votazione che poi dà i risultati che dà, perchè si sa esattamente come si risolvono le votazioni in questa sala. Io dico che l'emendamento di Bertorelle mi sembra che risolva questo problema, e lo risolve egregiamente in quanto demanda la Presidenza della Commissione ad una persona tecnica, e penso che in questo senso rispetti anche quelli che sono gli interessi della legge che stiamo discutendo, e nel contempo gli interessi della Provincia. Appunto perchè demanda questa Presidenza ad un organo tecnico, dà la possibilità alla Giunta provinciale di subentrare come organo deliberante per quanto concerne la materia dei ricorsi. Quindi vorrei che lo si esaminasse attentamente prima di passare alla votazione, perchè penso che questo è il momento nel quale possiamo risolvere effettivamente il grave problema dei ricorsi; in caso contrario dico che non so se ci si presenta un'altra occasione. Vorrei che ci soffermassimo attentamente su questo problema, e non lo abbandonassimo pregiudizialmente solo perchè è l'espressione del parere della minoranza, nella quale adesso abbiamo l'onore di annoverare anche i consiglieri della D.C.

CAMINITI (P. S. D. I.): Vorrei anzitutto precisare che non intendevo compiere atti di oltraggio verso la Giunta; potrei farlo in altra occasione e per altra materia, ma non per questa; ho solo rilevato che la Giunta ci dà questo gustosissimo spettacolo di non essere d'accordo nel proprio seno. Se si può dire questo senza pericolo, penso che sia opportuno che la Giunta si metta d'accordo anche su questo. Mi sembra che siamo tornati sull'argomento di natura politica, perchè le argomentazioni che ci ha dato l'Assessore regionale Benedikter, che non fa parte della Giunta provinciale, con le quali ha cercato di giustificare il progetto, non mi convincono; sono argomentazioni di pura e stretta natura politica. Infatti lo Assessore Benedikter dice, questa Commissione, alla stessa stregua di tutte le altre Commissioni, ha una funzione puramente consultiva e di preparazione, quindi come tale deve essere anche presieduta dall'Assessore provinciale competente. Vorrei dire che se così fosse, se la Commissione avesse solo una funzione preparatoria o addirittura fosse consultiva, non so perchè la legge se ne dovrebbe oc-

cupare nel modo in cui se ne occupa, non so perchè ad un certo momento si deve dire che l'elenco delle località è così compilato... (legge - liest). Esiste peraltro un addentellato nel testo all'art. 4 che dice.... (legge - liest). Evidentemente bisogna esaminare se il Presidente della Giunta, ai sensi dell'art. 4, possa modificare l'elenco predisposto dalla Commissione prima di approvarlo, oppure no. Se in sostanza il Presidente, investito della facoltà ai sensi dell'art. 4 di approvare questo elenco, lo possa modificare o meno; perchè se non lo può modificare, come ritengo — perchè la modifica, come giustamente suggeriva Bertorelle, può avvenire solo in sede di ricorso — allora la tesi della funzione consultiva della Commissione cade. Se cade questa tesi cadono anche le altre, cioè il parallelo con le altre Commissioni. Penso che qui siamo di fronte ad una Commissione che ha il potere primario, esclusivo e delimitato dalla legge; ma sono poteri primari, sono poteri che non dovrebbero essere esercitati in funzione politica ed attraverso una persona eletta, ma secondo me sono poteri di stretta natura tecnica; tanto è vero che la legge nazionale per il suo verso ha cercato di porre l'accento su questa questione, dicendo che la Presidenza di questa Commissione deve essere affidata a persona scelta espressamente fra i membri del Consiglio nazionale di educazione e scienze; quindi è chiaro l'orientamento del legislatore nazionale di portare sul piano esclusivamente tecnico e non della politica la decisione che riguarda questa materia. Quindi siamo divisi su due schieramenti ben definiti: quelli, i quali pensano, come l'Assessore Benedikter ha detto chiaramente, di dover fare di questa legge uno strumento di attuazione politica, e quelli che pensano invece che questa legge deve essere solo uno strumento messo in mano ai tecnici per fare veramente il bene del paesaggio ed anche l'interesse dei cittadini. Per tutto questo dico che va attentamente esaminato il contenuto dell'art. 2, e dei vari emendamenti in relazione all'art. 4 ed in relazione allo scopo che la legge si vuole porre effettivamente. Concludo ritenendo che la presa di posizione espressa da Benedikter in ordine alla Presidenza di questa Commissione, sarebbe uno degli elementi che potrebbero pregiudicare, a mio modestissimo avviso, l'approvazione di questo progetto di legge.

NARDIN (P. C. I.): Ho presentato un emendamento all'emendamento di Bertorelle, forse si può trovare una via di mezzo. Escludo anch'io che l'Assessore non possa presiedere questa Commissione per le ragioni prima dette. Però penso che forse affidando la Presidenza ad un consigliere provinciale destinato dal Consiglio, si potrebbe ar-

rivare ad una via di mezzo. Benedikter parla di elementi elettivi, e non sarei alieno dall'affidare ad un consigliere provinciale la Presidenza di questa Commissione, dal momento che anche le due tesi qui sono nettamente in antitesi, quasi inconciliabili; quella del Sovrintendente e quella dell'Assessore che assume la Presidenza; sarei di avviso che si potrebbe affidare ad un consigliere provinciale questa Presidenza senza affidarla all'Assessore con tutti quegli inconvenienti che sono stati ampiamente illustrati. Dato che ho la parola, volevo chiedere se non converrebbe includere nella Commissione un rappresentante dell'Associazione artigiani, perchè ci possono essere casi in cui, come gli industriali, sarebbe utile vi siano rappresentati anche gli artigiani, che sono forti ed organizzati e rappresentano un ceto sociale ed economico ben definito nella nostra Provincia.

AMONN (S. V. P.): Nel testo della Commissione è previsto!

NARDIN (P. C. I.): Per gli artigiani?!

AMONN (S. V. P.): Della categoria!

NARDIN (P. C. I.): Vede, signor Amonn, può essere un criterio buono, quello di dire la categoria interessata, perchè può estenderlo a tutti; ma dal momento che si vuole definire, vediamo un po' quali sono queste categorie: grosso modo industriali, contadini, artigiani, si potrebbe anche aggiungere qualche altra, eventualmente gli albergatori, i commercianti, se vogliamo, ma mi pare che sia giusto includere per lo meno anche gli artigiani, se si includono gli industriali. Se non conviene, faccio la domanda all'Assessore competente se non convenga il dirigente dell'Ispettorato dell'agricoltura di Bolzano. Chiedo all'Assessore competente se non convenga precisare meglio nella legge che non sia il Presidente della Commissione ad aggregare di volta in volta i membri, ma la Commissione, perchè è la Commissione in genere che deve aggregare e decidere e così via. Sarei dell'avviso anche che il terzo comma dell'art. 2 fosse più chiaro per quanto riguarda la possibilità di dare ai cittadini di poter prendere visione degli elenchi. Si parla dell'affissione all'albo e della pubblicazione nei quotidiani; sarei dell'avviso che sarebbe utile precisare che chiunque ha la facoltà di prendere visione, presso il Segretario del Comune, degli elenchi e degli eventuali allegati; perchè ci saranno degli allegati, e questi allegati vengono esposti; infatti all'art. 4 si parla di planimetria; perchè non ci devono essere le planimetrie allegare agli elenchi che vengono esposti la prima

volta?! Questo non può avvenire all'albo comunale, mi pare che sia bene che venga precisato che gli elenchi con gli eventuali allegati vengono posti in visione per chiunque presso il Segretario del Comune. Inoltre, siccome non mi pare che col sistema dell'affissione gli elenchi, possano essere veramente visti dalla grande maggioranza dei cittadini, come prevede la legge — in determinati paesi molti non lo sapranno — sarei dell'avviso che oltre ai giornali fosse pubblicato l'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione; questo servirà per certi elementi. Ma sarei anche dell'avviso che vengano pubblicati dei manifesti da affiggersi in ogni Comune quando questo elenco sarà emanato. Guardate che questo è stato discusso in Sicilia quando si è parlato della legge sulla urbanistica e si convenne che, data la situazione, conveniva in ogni Comune affiggere dei manifesti per avvisare tutti i cittadini dell'esposizione, presso l'albo comunale e presso il Segretario comunale, degli elenchi con gli allegati.

PRESIDENTE: Nardin è entrato in argomento sugli altri emendamenti già presentati e non in discussione. Vorrei che le risposte venissero date quando abbiamo finito con gli emendamenti al primo comma. Questi verranno subito dopo in discussione, per cui la risposta verrà in sede di discussione del secondo emendamento. Il primo è sempre in discussione, perchè è stato presentato un emendamento all'emendamento; abbiamo la seguente proposta di Bertorelle che dice... (legge - liest); a questo emendamento che è già stato discusso, è stato presentato un emendamento, cioè, invece del Sovraintendente, si dice «presieduta da un consigliere provinciale designato dal Consiglio provinciale». Ora verrebbe in votazione il primo, poi se questo fosse respinto, viene in votazione l'emendamento di Bertorelle; se questo non fosse approvato, rimane il testo della Commissione.

AMONN (S. V. P.): Vorrei anche fare una domanda all'Assessore competente. Noi in Commissione ci siamo rivolti alla Giunta ed abbiamo domandato: chi è l'Assessore competente, è l'Assessore ai lavori o altro? Allora la Giunta ci ha risposto che il Presidente della Giunta in questo momento è l'Assessore competente. Perciò per noi membri della Commissione sarebbe interessante sentire se l'Assessore competente in base a quella discussione sarebbe alieno dall'accettare una persona che la Commissione non aveva prevista e che non è stato neanche discussa in Commissione, in quanto la discussione verteva sul disegno di legge; così sarebbe favorevole a una soluzione che non sarebbe legata all'Assessore, perchè l'Asses-

sore competente è una persona che potrebbe anche dopo 4 anni variare, che potrebbe anche dare un altro orientamento a tutta la legge; perchè sappiamo che questa legge è legata non solo a questioni tecniche, ma è anche molto legata al gusto personale, e così potrebbe darsi, cedendo ad altra persona l'incarico, che una funzione di questo genere sia contraria all'orientamento più concreto e più stabile, e che l'Assessore abbia un orientamento e un altro Assessore ne abbia un altro. Siccome si tratta di questioni di gusto, sarebbe interessante sapere se la Giunta aveva occasione di esaminare una proposta del genere o se l'Assessore competente potrebbe prendere una decisione, o per se o anche per la Giunta, e potrebbe spiegarci le ragioni per le quali tengono fermo e su l'una e su l'altra posizione.

ERCKERT (S. V. P.): Abbiamo diverse proposte per quanto riguarda specialmente la Presidenza. Anche questa Commissione, come lo sono quelle dello Stato, è assolutamente consultiva perchè in nessun caso può prendere una decisione. La Commissione prepara questi elenchi delle località che vengono poi pubblicati; contro questi elenchi predisposti dalla Commissione è ammesso il ricorso di cui all'art. 3, poi in fine si dice: «*La Giunta provinciale, esaminati gli atti e sentito l'Assessore competente, approva l'elenco, introducendovi le modificazioni che ritenga opportune*». Quindi in base ai ricorsi sarà necessario modificare questi elenchi, e questo lo fa, secondo l'attuale proposta di legge, il Presidente; quindi si vede che la Commissione non ha facoltà decisive, ma solo facoltà di preparare le decisioni.

BERTORELLE (D. C.): Allora è cambiata la legge!

ERCKERT (S. V. P.): Quello che decide in definitiva in prima istanza è il Presidente, e contro la decisione del Presidente è ammesso il ricorso alla Giunta che è un collegio; quindi praticamente succede come nello Stato, dove decide il Ministro e contro la decisione del Ministro è ammesso il ricorso al Consiglio dei Ministri; qui il corrispondente al Ministro sarebbe l'Assessore, ma siccome l'Assessore per Statuto non è un organo, si voleva introdurre il Presidente in quella funzione e contro la decisione del Presidente ammettere il ricorso al collegio che è la Giunta. Naturalmente non è così facile in questi casi fare l'istanza e penso che sarebbe meglio fare in altro modo; ma non è possibile fare in altro modo. Quindi, secondo me, la Commissione dovrebbe essere presieduta dall'Assessore, come in tutte le altre Commissioni

di simile genere. Però penserei che si potrebbe fare così che in caso di impedimento viene presieduta dal Sovrintendente ai monumenti, com'è previsto dalla legge statale. La nostra attuale Commissione è presieduta dal barone Eyrl e il vice Presidente è il Sovrintendente; anche qui abbiamo il Sovrintendente come membro di diritto che in caso di assenza o impedimento potrebbe presiedere la Commissione. Amonn diceva che è una cosa così importante che non può essere fatta la seduta se manca l'Assessore Presidente. Non mi sembra così importante la cosa, perchè in fin dei conti questa Commissione prepara e ci sono sempre dei rimedi se la Commissione vorrebbe fare delle cose che non vanno fatte. Del resto ho sempre l'impressione che quando vogliamo fare qualche cosa si pensi che vogliamo distruggere tutto quello che esiste nella Provincia. Questa è la mia impressione, sembra che nessuno abbia fiducia negli stessi eletti, il che siamo noi tutti; si è creata una pubblica opinione artificiosamente che ha piena sfiducia contro tutto quello che si vuole fare in Consiglio ed in Giunta. L'Assessore, se è il Presidente, non nuocerà, anzi sarà opportuno che sia nella Commissione, affinché possa riferire alla Giunta come si è svolta la cosa; abbiamo il Sovrintendente ed un membro designato dagli amici del paesaggio, un rappresentante della Unione dei contadini, un rappresentante degli albergatori, un rappresentante degli industriali. Quindi rappresentanti di tutti coloro che potranno eventualmente sentirsi lesi da una decisione di questa benedetta Commissione e caso mai della Giunta. Perciò sarei dell'opinione di lasciare l'Assessore come Presidente della Commissione, e in caso di assenza o impedimento lasciare la Presidenza al Sovrintendente com'è previsto all'art. 1 del regolamento alla legge statale, che è un regolamento del giugno 1939 N. 1497.

BERTORELLE (D. C.): Mi permetto di insistere ancora sull'emendamento. Non voglio ritornare su quell'interpretazione che ha dato Benedikter sulla competenza della Commissione, sulla sua natura, ma condivido quanto ha esposto in proposito il collega Caminiti. In sostanza, se voi chiamate la Commissione «consultiva», oltre a cambiare il testo della legge, non potete dire all'art. 2, secondo comma... (legge - liest), ma dovrete dire: *«la proposta degli elenchi»*; e poi all'ultimo comma non potete dire: *«L'elenco delle località, così compilato, e ogni variante...»*. Quale elenco? Quello già preparato dalla Commissione sul quale la Giunta non dice altro che disporre la pubblicazione, che è un atto formale che corrisponde alla promulgazione? E' un atto formale e non direi che

si possa insistere, chiamandola «consultiva» la Commissione che ha tutt'altra natura. Il motivo per il quale si chiede che la Presidenza di questa Commissione sia assunta da un elemento estraneo alla Giunta l'ho detto prima; è proprio quello della difficoltà che consiste nel voler attribuire alla stessa persona e allo stesso organo la stessa responsabilità sia nella compilazione degli elenchi delle cose di interesse pubblico che nella decisione dei ricorsi. Questa garanzia di carattere giuridico è basilare di ogni attività amministrativa di carattere economico, sociale e politico, è basilare e non possiamo prescindere da questo elemento. Per esempio non insisterei per niente sulla persona del Sovrintendente se questo può dare ombra, perchè si dice che è un dipendente dello Stato; mettiamo un altro che non ha alcun rapporto con lo Stato. Non avrei nessuna difficoltà a mettere alla Presidenza l'Assessore provinciale se vi fosse la possibilità effettiva di gravame ad altra autorità che non sia la stessa. Non fraintendete quello che sto per dire, non c'è alcuna preoccupazione o sfiducia per questo; ma è doveroso in coscienza, è una necessità di permettere un sufficiente gravame a quelle che sono le decisioni di questa Commissione, che è per niente soddisfacente in quello che è il sistema proposto dalla Giunta provinciale e dalla Commissione legislativa. Così pure vorrei dire, quando il Presidente Erckert dice che si è fatta una mentalità a questo riguardo, che non ho mai fatto questo e non ho mai voluto drammatizzare, perchè so che questa Commissione non potrà impedire certo quelle riforme e quelle conquiste della civiltà e dell'economia, del progresso ecc. Per carità! Ma proprio per questo volete voi sfatare questa pubblica opinione; se esiste questa pubblica opinione, dimostrate che questo organo ha carattere puramente tecnico, mettendo alla testa un estraneo alla responsabilità della Giunta provinciale.

BENEDIKTER (S. V. P.): Insisto nel mio concetto che non si tratta di organo deliberante, in quanto secondo il sistema dello Statuto di autonomia l'organo esecutivo e deliberante che ha la responsabilità delle decisioni amministrative è la Giunta provinciale. Purtroppo è così, ci lamentiamo che è così, che non c'è la possibilità di snellire. Comunque in base alla lettera dello Statuto l'organo deliberante è la Giunta e quindi, anche se volessimo, non potremmo qui modificare. Qui la Commissione rimane un organo che prepara la decisione, ma che non può ultimare e perfezionare la decisione. La decisione è perfezionata con un atto del Presidente della Giunta provinciale, come del resto succede nella legge statale, dove gli

elenchi sono approvati dal Ministro, e quindi resi perfetti con atto amministrativo, con l'approvazione del Ministro cui corrisponde qui l'approvazione del Presidente della Giunta provinciale. Nel sistema del nostro Statuto il lavoro preparatorio della Commissione è più sottolineato. Qui esiste un perfetto parallelismo con tutte le altre Commissioni che operano in base alle leggi regionali e provinciali. La questione grossa è effettivamente quella di creare la possibilità del gravame amministrativo; essa è resa più difficile in quanto non abbiamo qui il tribunale, l'ufficio periferico, rispetto al quale si possa salire con gravame amministrativo, qual'è l'ufficio centrale dell'amministrazione. Ma anche nel sistema della legge statale abbiamo una situazione anormale in quanto c'è l'approvazione da parte del Ministro degli elenchi formati dalle commissioni periferiche; è un caso eccezionale, unico più che raro, che dal Ministro si può risalire con un gravame amministrativo al Consiglio dei Ministri. Ciò nella maggior parte dei casi ha il vantaggio che c'è il ricorso dall'ufficio periferico all'ufficio centrale, ed il provvedimento del Ministro è in tutti i casi, salvo poche eccezioni, considerato definitivo, per cui rimane il ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato ed il ricorso straordinario al Capo dello Stato. Anche nel sistema della legge statale assistiamo a una situazione anormale, in quanto il Ministro decide in prima istanza e dal Ministro si risale al Consiglio dei Ministri. In certo qual senso si può dire che il sistema della legge statale ha predisposto una situazione più facilmente applicabile al sistema nostro, dove tutto si concreta nella Giunta provinciale e dove il diverso modo di uscire è di poter appellarsi dal Presidente della Giunta alla Giunta provinciale. Comunque questo gravame si può chiamare ricorso amministrativo, ha la posizione ed il carattere regolare del gravame amministrativo e come tale salvaguarda il diritto alla esistenza di un gravame amministrativo, mentre il diritto al gravame ulteriore in sede di contestazione è salvaguardato in quanto nessuno lo mette neanche in discussione. Non è competenza nostra di regolare questo, in quanto sappiamo che quel gravame di natura contenziosa è previsto anche in base alle leggi statali.

NARDIN (P. C. I.): Non ho ancora sentito la proposta se non si poteva arrivare ad affidare la Presidenza ad un consigliere provinciale. Non so quale ostacolo ci sia, quale sfiducia ci sia nel Consiglio provinciale a questa soluzione. Dopo aver sentito ancora una volta le argomentazioni dei colleghi, questa soluzione mi pare che sia anche la più conveniente. Si elimina tutta una serie di con-

trasti, di pareri discordi in merito alla questione dell'Assessore al quale venisse affidata la Presidenza della Commissione. Per cui insisto su questo emendamento e spero che il Consiglio voglia accettare la soluzione mediana, che mi pare in questo momento la più conveniente. Secondo, il Presidente si è lamentato un po' delle speculazioni che su questa legge e sul complesso della Giunta provinciale si sono fatte e si fanno anche fuori di quest'aula. D'accordo che da una parte e dalla altra si siano compiute delle esagerazioni, però tengo a precisare che le giuste critiche che si fanno a questa legge e le proposte che vengono presentate agli articoli e così via non devono essere interpretate come sfiducia, o come propalazione di sfiducia; se io in fin dei conti fossi per la tesi del tanto peggio tanto meglio, non avrei che da votare questa legge con voi, come l'avete proposta, sicuro che poi l'esito sarebbe tale da dare ragione alla mia tesi e contro alla vostra. Ma non sono qui per fare questo ostruzionismo per principio, sono qui per contribuire, signor Benedikter, anche se lei fa tanto l'insofferente, sono qui per contribuire anch'io, non nella misura del dr. Benedikter, Assessore regionale agli affari generali, nella mia misura, portando un modesto contributo per far sì che la legge venga congegnata in modo migliore e più rispondente alle aspirazioni della maggioranza della popolazione. Questo lo dico anche se Benedikter è di parere discorde, anzi vorrei dire che appunto perchè Benedikter è di parere discorde del mio, sono convinto della giustezza della mia tesi (Ilarità - Heiterkeit). Ad ogni modo, se il Presidente della Giunta ha ragione di lamentarsi contro le montature che in qualche ambiente anche di lingua italiana si sono fatte su questa legge, tengo a precisare che mi pare che egli vede la paglia nell'occhio altrui e non la trave nel proprio, se non considera come una specie di montatura quella che nel corso di questo periodo, specialmente nell'ultimo periodo, ha fatto il «Dolomiten», organo del suo partito, o vicino al suo partito. Quindi vediamo un po' giusto; è giusto alzarsi come Presidente della Giunta e protestare contro certi atteggiamenti fuori di questa aula, ma vorrei che con la stessa forza egli fosse equo e protestasse sia per gli atteggiamenti dei nazionalisti italiani, sia altrettanto per gli atteggiamenti di certi ambienti di lingua tedesca. In questa maniera egli giustamente assolve al suo compito quale è quello di Presidente della Giunta, quale è quello degli Assessori provinciali e dei Consiglieri provinciali che devono rimanere al di sopra della mischia e sforzarsi per lo meno, Assessore Pupp, di rappresentare la totalità degli elettori.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento di Nardin.

CAMINITI (P. S. D. I.): Sono spiacente di non poter approvare questo emendamento perchè malgrado tutto si ritornerebbe alle tesi di Benedikter e cioè di affidare la Presidenza di questa Commissione ad un elemento elettivo, e quindi, in termini politici, si ritornerebbe alla tesi per cui alla Presidenza di questa Commissione anzichè mandare dei tecnici si dovrebbero mandare uomini politici. Per questo e per nessun altro motivo sono costretto a votare contro.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento di Nardin.

Dieser Abänderungsvorschlag besagt, dass die Kommission von einem Landtagsabgeordneten, anstatt vom Assessor, übernommen werden soll; dann falls dies nicht durchginge, kommt der Abänderungsantrag Bertorelle.

Chi è d'accordo con l'emendamento di Nardin, alzi la mano. L'emendamento è respinto con tre voti favorevoli. Il prossimo emendamento è del cons. Bertorelle.

BERTORELLE (D. C.): Per una mozione di ordine; data l'importanza di questo emendamento, non conviene rinviare e vedere se si può trovare una formula di accordo?

PUPP (S. V. P.): Abbiamo parlato abbastanza!

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Se non si è trovata fino adesso!

PRESIDENTE: La mia personale convinzione è che su questo non si possa trovare un accordo. Comunque, se si vuole, sottopongo al Consiglio la Sua proposta per la votazione.

MITOLO (M. S. I.): E' stato già bocciato!

CAMINITI (P. S. D. I.): Hanno già detto di no, quindi fin qui ci arrivo!

PRESIDENTE: Allora pongo in votazione lo emendamento di Bertorelle.

CAMINITI (P. S. D. I.): Per dichiarazione di voto! Sono veramente rammaricato di essere talmente duro di cervello che l'Assessore Benedikter non mi ha convinto con la sua tesi giuridica, perchè sarei stato veramente lieto di poter modificare la mia opinione sulla bontà dell'emendamento dell'Assessore Benedikter, che ha insistito sulla tesi che l'azione della Commissione non ha

se non una funzione preparatoria. Ha citato a conforto di questa tesi la legge nazionale. Ho riletto la legge nazionale, la quale è contro l'Assessore Benedikter, perchè la legge nazionale dice: «*Gli elenchi e gli allegati così compilati...*» (legge - liest). Il che significa che l'elenco è definitivo e che quindi la Commissione compie una sua azione completa e perfetta. Solo però c'è il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione per il ricorso, e nel caso che venga ricorso al Ministro l'art. 3 dice... (legge - liest). Ma siamo di fronte a due atti perfetti in due tempi successivi. Comunque mi permetto di dissentire dalla tesi che questa Commissione abbia solo un'azione consultiva, per me la azione della Commissione è determinante. Ma se fosse solo consultiva, perchè vi preoccupate tanto che il Presidente non sia membro della Giunta? Qui vi voglio! Se questa Commissione ha veramente una funzione consultiva e quindi con un tratto di penna il Presidente della Giunta può modificare come crede meglio, perchè vi preoccupate tanto della persona che deve presiedere la Commissione, il cui lavoro può essere buttato a mare in qualunque momento? Non siete d'accordo con voi stessi. Le questioni sono due: o la Commissione ha funzioni importanti, ed allora capisco perchè volete che il Presidente sia persona di vostra fiducia; o non ha nessuna importanza, ed allora non capisco perchè vi preoccupate della funzione del Presidente! Concludo che sarei stato dell'avviso di Bertorelle di rinviare questa discussione sull'emendamento per tentare un componimento; siccome vedo che siete contrari, allora dichiaro che voto a favore dell'emendamento e mi rammarico di non essere stato convinto dalle indicazioni giuridiche di Benedikter.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento di Bertorelle; chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. E' respinto con sei favorevoli e due astenuti.

L'emendamento al primo comma, di Mayr, Erckert e Fioreschy è ritirato. Adesso c'è la proposta della Giunta; dopo le parole «*Sovrintendente ai monumenti*» aggiungere «*quale Vice Presidente*». Nessuno chiede la parola? E' posto ai voti l'emendamento preletto; chi è d'accordo, alzi la mano. L'emendamento è approvato a maggioranza, con una astensione; per cui «*il Sovrintendente ai monumenti competente per la Provincia*» è approvato con un'astensione. Poi «*da un membro designato dall'associazione amici del paesaggio*».

ERCKERT (S. V. P.): Questa composizione corrisponde perfettamente al regolamento sulla

legge statale sul paesaggio; anche qui sono previsti questi industriali, agricoltori, l'unione professionisti ed artisti.

PRESIDENTE: C'è un emendamento a questo emendamento della Giunta. Dopo le parole «*un membro designato dall'unione agricoltori*» aggiungere «*dal Presidente dell'Ispettorato dell'Agricoltura di Bolzano*»....

AMONN (S. V. P.): E' vero che corrisponde perfettamente alla legge nazionale, ma la legge nazionale è stata emanata nel 1939 dove c'erano le organizzazioni prescritte, mentre nel frattempo sono sorte anche altre associazioni che qualche volta forse non sono difese nelle categorie allora esistenti, perciò noi in Commissione abbiamo proposto solo la dicitura generica delle categorie interessate, lasciando poi la facoltà alla Provincia; nell'uno o nell'altro caso le categorie interessate potrebbero rivolgersi al Presidente della Commissione per essere interpellate al riguardo.

PRESIDENTE: Allora metto in votazione comma per comma.

MITOLO (M. S. I.): Non sono d'accordo con Amonn, che le associazioni indicate in questo momento dalla Giunta sono le uniche associazioni di queste categorie, sono le uniche associazioni rappresentative degli interessi sindacali di quelle categorie stesse. Ricorrere alla dizione generica significa lasciare all'arbitrio della Giunta di scegliere di volta in volta chi più o meno aggrada. Dal momento che esistono queste Associazioni, dal momento che assolvono alla funzione, alla stessa funzione alla quale assolvevano le associazioni da lei ricordate in base all'ordinamento corporativo allora esistente, credo che questo emendamento possa essere accolto. Quindi mi dichiaro favorevole alla proposta della Giunta.

PRESIDENTE: Metto in votazione comma per comma. Chi è d'accordo con il primo comma prego alzi la mano. Unanimità. Poi viene il secondo comma. Approvato a maggioranza.

Adesso viene l'emendamento aggiuntivo di Nardin: dopo le parole «*dal dirigente dell'ispettorato dell'Agricoltura di Bolzano*» aggiungere «*un membro designato dall'associazione degli artigiani*». Nessuno chiede la parola? E' posto ai voti l'emendamento di Nardin. E' respinto a maggioranza.

Altro emendamento Nardin: «*da un membro designato dall'Associazione degli artigiani*»; chi chiede la parola su questo emendamento? Chi è d'accordo, alzi la mano. E' approvato a maggioranza.

Emendamento della Giunta: «*Un membro designato dall'Associazioni industriali*»; chi è d'accordo, alzi la mano. E' approvato con un voto contrario.

«*Da un membro congiuntamente designato dall'ordine degli architetti e degli ingegneri*»; chi è d'accordo, alzi la mano. E' approvato all'unanimità.

Qui c'è l'emendamento che propone di aggiungere dopo le parole «*dall'Ordine degli architetti ed ingegneri*» «*La composizione della Commissione di cui sopra deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici rappresentati nel Consiglio provinciale*».

NARDIN (P. C. I.): Ripeto solo l'obiezione che già in occasione della discussione sul maso chiuso ebbi a fare in merito ad una proposta analoga. Noi diciamo qui, queste associazioni designano un italiano, questa designa un tedesco, di questa associazione o dell'altra può essere il Presidente o il suo sostituto, e poi si dice che deve adeguarsi alla proporzione etnica che c'è in questo Consiglio. Ma non regge, perchè se prima si stabilisce il criterio della designazione, può avvenire logicamente, anzi avverrà che la composizione non rispecchi la proporzione dei gruppi etnici in seno a questo Consiglio, possono venir fuori il 90% o il 50% di sudtirolesi dirigenti delle associazioni; poi non si può stabilire un principio che può essere di impedimento o in antitesi con il criterio della designazione previsto nell'articolo stesso. Noi abbiamo discusso di questo quando esaminavamo la legge sul maso chiuso, e mi pare che si era convenuto in quell'occasione che non era giusto insistere su tale principio; d'altronde vorrei osservare qui che lo stabilire questo principio può essere in antitesi in pratica con il criterio già votato dal Consiglio in merito alla designazione da parte delle varie categorie, e quindi delle associazioni e dei loro rappresentanti in seno alla Commissione. Per questa ragione credo che non sarebbe opportuno includere ed accettare questo emendamento.

AMONN (S. V. P.): Nardin conosce poco la pratica che si svolge su questo articolo, perciò forse non si rende conto delle difficoltà che qualche volta esistono. Ma d'altra parte, siccome questo è un articolo che proprio per la tutela della minoranza è stato inserito nello Statuto: anche se giuridicamente non sarebbe necessario applicare il principio della proporzionalità, questo emendamento è stato proposto proprio per venire incontro alle preoccupazioni della minoranza di lingua italiana. Io non vedo difficoltà, oltre a quelle che

sono sempre in questi casi; ricordo che in Consiglio comunale, nella Giunta comunale qualche volta eravamo davanti a decisioni di scegliere alcuni membri della Commissione, ed era già previsto quanti erano e quanti dovevano essere di lingua italiana e quanti di lingua tedesca; anche in Provincia ciò è successo già altre volte. Credo che con questo inserimento non si fa nè peggio nè meglio; questo emendamento arriva a tutelare gli interessi della minoranza proprio nell'intento di venire incontro alle preoccupazioni; perciò sono favorevole e credo che tutti quanti debbano essere favorevoli all'inserimento di questo emendamento.

SCHATZ (S. V. P.): Wenn auch der Art. 54 des Statutes hier nicht zur Anwendung kommt, so bin ich doch der Auffassung, dass in sämtlichen Kommissionen der Provinz Bozen, welche Funktion immer sie haben, irgendwie der Grundsatz der ethnischen Zusammensetzung aufrecht erhalten bleiben muss. Mein Vorredner, Herr Kollege Amonn, hat bereits betont, dass zwischen unserer Auffassung und jener der italienischen Kollegen in dieser Sache immer eine grosse Kluft bestehen wird. Im Statut wurde der Art. 54 verankert. Damit wollte man sozusagen den ethnischen Gruppen in der Provinz Pozen eine gewisse Garantie geben. Das Statut spricht zwar nur von «Enti locali». Ich habe früher betont, dass unsere Auffassung dahin geht, dass in sämtlichen Kommissionen, ob Provinzial- oder staatliche Kommissionen, dieser Grundsatz verankert werden muss. Wir haben diesen Grundsatz im Höfegesetz verankert und wir wollen ihn auch in diesem Gesetz verankern. Dasselbe sollte jedoch auch von den verschiedenen staatlichen Kommissionen wie Arbeitsvermittlungskommission, Institut für Volkswohnhäuser usw. gehandhabt werden. Deshalb habe ich mich auch entschlossen, als erster diesen Zusatzantrag su unterfertigen.

PRESIDENTE: Schatz ha detto che anche secondo lui l'art. 54 non rende obbligatorio in questo caso questa inclusione; egli dice di essere di avviso che quanto contenuto nell'art. 54 deve servire come principio da adottarsi in tutte le Commissioni provinciali. Si augura che questo venga fatto anche per le Commissioni nominate dallo Stato.

Altri che chiede la parola? Il prof. Molignoni!

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Dichiaro subito che voto contro l'emendamento. Qui si ripete con monotonia esasperante sempre la stessa cosa che naturalmente uno vede in un certo modo ed altri in altro modo. Dico che se implicitamente l'art. 54 è

operante in effetti a tutte le Commissioni, è inutile che lo aggiungiamo e ne facciamo argomento di un comma particolare. Però non vedo e non sono capace di vedere come questo principio si concilia con il criterio della designazione che non può conciliarsi con il criterio della proporzione precostituita. Qui si verificherà, come si è già verificato nel caso della legge sulle borse di studio, una cosa della quale abbiamo parlato, e ne salterà fuori una Commissione che è in contrasto con il disposto specifico della legge e per questo motivo voto contro.

MITOLO (M. S. I.): Naturalmente voto contro questo articolo. L'interpretazione del cons. Schatz è arbitraria; se la legge avesse voluto dire quello che lei attribuisce all'art. 54, avrebbe detto; l'art. 54 è formulato in maniera precisa e chiara e non soffre di interpretazioni estensive, per lo meno ci sarebbe stato un altro articolo nello Statuto che avrebbe detto che la composizione di tutte le Commissioni ed organi in genere avrebbe dovuto adeguarsi alla consistenza dei gruppi. Nel caso specifico si tratta di una Commissione di carattere tecnico e giustamente rilevava Molignoni: stabilito il principio della designazione, come fate in pratica ad attuare questi criteri? Voi dovete dire di volta in volta alle associazioni degli industriali: designate un consigliere di lingua italiana, designate un rappresentante di lingua ladina, di lingua tedesca, di volta in volta; come fate a prevedere in anticipo?!

CONSIGLIERE: Possono designarne due!

MITOLO (M. S. I.): Ma se non lo dice l'articolo?! L'articolo dice un rappresentante, quindi mi pare che sia contrario allo spirito dell'art. 54 e che non vi consente questa interpretazione!

BENEDIKTER (S. V. P.): Nel Parlamento era stato da taluni interpretato l'art. 54 nel senso che tutte le Commissioni costituite ed elette dagli organi comunali rispondano alla composizione del Consiglio comunale stesso; Amonn quindi ha interpretato estensivamente, come comunque si vuole interpretare l'art. 54 in occasione dell'emanazione della legge cornice sulle elezioni comunali nella Provincia di Bolzano....

MITOLO (M. S. I.): Questa è un'altra questione!

BENEDIKTER (S. V. P.): ...ai fini della tutela della minoranza italiana nella Provincia di Bolzano,

MITOLO (M. S. I.): E' un'altra questione!

BENEDIKTER (S. V. P.): E' la stessa questione!

NARDIN (P. C. I.): Siamo ancora allo stesso punto come in occasione della discussione della legge sul maso chiuso; ma venne convenuto da noi che questo principio non doveva essere incluso.

CONSIGLIERE: E' passata, è stata accolta!

NARDIN (P. C. I.): E' stata accolta.

FORER (S. V. P.): Da lei proposta!

NARDIN (P. C. I.): Io proprio non ho proposto una legge del genere, non mi ricordavo che fosse passata la legge, ma non l'ho proposta certamente io; questo è stato comunque anche allora accettato dalla maggioranza del Consiglio, l'ho dimenticato, fra tante leggi presentate si può dimenticare qualche cosa. Ma vediamo nella pratica: sono state designate 8 persone che dovrebbero comporre la Commissione (legge i rappresentanti); altri mi pare non ci siano. Non si può, dopo che si è stabilito con la votazione avvenuta poc'anzi il criterio della designazione e della libertà assoluta di ogni associazione di designare il proprio rappresentante, poi vincolare questa designazione al criterio della proporzionale; mi pare che questo dovrebbe rispondere ad un minimo di buon senso, o si dice: «fanno parte di diritto della Commissione...».

BENEDIKTER (S. V. P.): Non vale per quelli!

NARDIN (P. C. I.): Ed allora non vale, voi parlate della Commissione che deve avere questi....

BENEDIKTER (S. V. P.): No, no! Di cui sopra!

NARDIN (P. C. I.): Ma i sindaci fanno....

BENEDIKTER (S. V. P.): I sindaci vengono sotto!

NARDIN (P. C. I.): I sindaci hanno lo stesso diritto quando vengono convocati per esaminare un problema per quel tale Comune, hanno lo stesso diritto di tutti gli altri, per il voto e tutte le altre cose. La Commissione deve essere vista nella sua interezza, compresi i sindaci interessati che hanno gli stessi diritti degli altri membri. Vi pon-

go il caso che ci fosse il Sindaco di Merano o di Bolzano che interviene nella Commissione che è un cittadino di lingua italiana: allora non dovrebbe venire, perchè pesando con i suoi diritti, rompe quel principio che si vuole stabilire qui della proporzione, e dovrebbe venire il Vice Sindaco o qualcuno designato dalla Giunta che sia di quel gruppo linguistico, altrimenti non si rispetta il principio. Guardate che proprio nella pratica qui si rendono complicate le cose in modo tale da non farle reggere assolutamente. Vorrei fare una domanda, malgrado i passati episodi più o meno esilaranti avvenuti: si intende che la rappresentanza ladina c'è o non c'è in questo Consiglio? Vorrei sentire una risposta seria! Perchè se mi si dice, non ci sono, o se mi si dice, lasciamo stare le passate famose dichiarazioni fatte per convenienza, ma ci sono, allora dico che si deve trovare anche un rappresentante ladino, ed allora le cose diventano ancora più complicate. Perchè a qualche associazione bisogna dire, non potete eleggere un italiano o un sudtirolese, ma un ladino; andate a cercare una persona competente appartenente al gruppo ladino della tale associazione che si deve convocare. Quindi anche questo mi pare che renderebbe ancora più complicate le cose. Voi parlate anche della massima competenza che deve avere questa Commissione; benissimo, io dico che competenza non è la lingua e non è il gruppo etnico; se l'associazione dice di delegare il Presidente perchè il tale Presidente è persona più competente che meglio può rappresentare l'associazione e quel Presidente è del gruppo sudtirolese, non è giusto che, per rispettare il principio che si vuole introdurre arbitrariamente in questo secondo articolo, si dica: quel Presidente sudtirolese più competente designato dall'associazione non deve venire, deve venire uno di lingua italiana che sia meno competente. Ed il ragionamento si potrebbe fare anche all'inverso. Per tutta questa somma di ragioni, non è lo spirito dello Statuto, perchè lo Statuto è stato fatto per tutti e non solo per i sudtirolesi, cittadini italiani, sudtirolesi dell'Alto Adige, trentini del Trentino, sia ben inteso! Se poi realizzando lo Statuto si dividono le caratteristiche del gruppo linguistico sudtirolese e ladino, aggiungo che questa è un'altra cosa. Non tiriamo fuori sempre la storia dello spirito dello Statuto e dell'art. 54, perchè qui non conviene proprio. Se si voleva porla, si doveva porre in altra maniera, in formulazione diversa, e non si doveva passare a proporre questo articolo e gli altri emendamenti e poi passare alla votazione di questi emendamenti che hanno già composto buona parte dell'articolo; non si doveva presentare dei contrasti e delle complicazioni che nella

pratica e anche giuridicamente ne deriverebbero se si approvasse il principio proposto con questo emendamento.

CAMINITI (P. S. D. I.): Vorrei dire che proprio il riferimento all'art. 54 in linea di diritto non si può fare, perchè l'art. 54 nella sua formulazione e nella sua applicazione si riferisce ad organi costituiti, in seno ai quali si viene a costituire un successivo organo, che è nel caso specifico la Giunta comunale e le commissioni comunali, e si deve rispettare il rapporto etnico. Ma qui non abbiamo un organo costituito il quale, dovendo a sua volta costituire un altro organo, deve rispettare il rapporto etnico! Qui come si fa a rispettare questo! Lo si ignora. Capirei che se voi aveste nominato la consulta delle bellezze naturali, una quarantina di persone elette nella Provincia, si disponesse che nell'ambito di questa consulta la Giunta come organo esecutivo dovesse essere eletta tenendo conto della rappresentanza etnica di questa consulta. Questo, sì, lo capirei, ma guardate che la disposizione che volete far approvare non regge, perchè non si ha una pratica attuazione possibile, il riferimento all'art. 54 è completamente fuori luogo. Come fuori luogo è l'interpretazione del Parlamento nei confronti delle commissioni comunali. Perchè sono d'accordo che il Parlamento ha fatto bene, ma il Parlamento si riferisce ai Consigli comunali che sono già eletti ed hanno già una rappresentanza etnica precisa. Qui la Commissione di cui parliamo non è una rappresentanza etnica; non diciamo che il Presidente dell'Ente turismo e dell'associazione per la difesa del paesaggio devono essere di lingua italiana o tedesca, diciamo che c'è un rappresentante o questo o quello.

BENEDIKTER (S. V. P.): Ma sono composte come le commissioni del Consiglio comunale.

CAMINITI (P. S. D. I.): Ma anche le commissioni del Consiglio comunale sono sempre commissioni comunali, in ogni caso c'è l'organo comunale che è un organo selezionato; quindi questo è il primo punto. Il secondo punto, perchè la rappresentanza deve essere così com'è espressa in seno al Consiglio provinciale, per quale motivo? Non sono d'accordo su questo! Perchè il rapporto della rappresentanza è una cosa diversa; il rapporto varia in relazione a quelle che possono essere gli elementi operanti in questa materia. Quindi non vedo come si possa approvare questo emendamento.

BERTORELLE (D. C.): Devo fare una breve dichiarazione di voto, per ripetere quello che ho

detto in occasione di un inserimento di questa natura nella legge per il maso chiuso. Anche allora la dizione in riferimento all'art. 54 era assolutamente fuori posto, non mi voglio ripetere nè quello che ha detto il collega la cui opinione in sostanza condivido. Devo un'altra volta meravigliarmi come tanto per la legge sul maso chiuso come in questa legge si venga a proporre questo emendamento senza che la Giunta ne sia per niente informata. Mi pare che la cosa sia assai importante e si porta qui all'ultimo momento.

BENEDIKTER (S. V. P.): E' un emendamento da parte mia, penso!

BERTORELLE (D. C.): In questo caso la Giunta non si è in alcun modo espressa; se la cosa aveva una notevole importanza, penso che la Giunta doveva metterlo fra i propri emendamenti.

PRESIDENTE: Nessuno che chiede la parola?

NARDIN (P. C. I.): Per dichiarazione di voto. Preferisco premettere che, se il Consiglio accetta, proporrei una sospensione su questo emendamento, se non accetta, dico che l'argomento principale tirato fuori dal dr. Benedikter è quello della rappresentanza etnica che si rispetta per la composizione delle commissioni comunali a questo riguardo accettato dal Parlamento; però faccio osservare che nella composizione delle commissioni comunali non viene mai stabilito il criterio di designazione da questa o dall'altra associazione, in pratica si fa, ma a me non consta che nella legge c'è chi ci deve essere rappresentato.

BENEDIKTER (S. V. P.): Commissione per le licenze commerciali!

NARDIN (P. C. I.): Che lo si faccia in pratica è un'altra faccenda, ma che tutti i membri di una Commissione siano designati dalle categorie non mi consta. Perchè può essere che il Presidente delle licenze commerciali...

BENEDIKTER (S. V. P.): Il Sindaco!

NARDIN (P. C. I.): Ma il Sindaco può essere di una lingua o dell'altra, questo non può e non deve influire sulla proporzione etnica.

CONSIGLIERE: Ma è sempre bilingue!

NARDIN (P. C. I.): A parte che è bilingue, rimango dell'avviso che anche questa obiezione che è la più seria portata qui all'altra tesi da

parte del dr. Benedikter non abbia valore, e faccio riflettere i consiglieri, specialmente della maggioranza, sulla gravità che nella pratica deriverà dall'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'emendamento che tutti conoscono; chi è d'accordo, alzi la mano. E' approvato con 13 sì, uno astenuto e 6 no. La seduta è rinviata alle 15.

Ore 12.40 Uhr.

Ore 15.40 Uhr.

PRESIDENTE: La seduta è aperta.

Art. 2: C'è un emendamento della Giunta che dice dopo le parole: «*I Sindaci dei Comuni interessati o i loro delegati*» mettere: «*Il Presidente della Commissione aggrega di volta in volta il presidente delle Aziende Autonome di Cura e Soggiorno ove esse esistono ed in quanto interessate, nonché esperti a secondo della natura delle cose e località oggetto della presente legge*».

Questo è un emendamento proposto al testo della Commissione, cioè cade «*il rappresentante delle categorie interessate*» ed anche il prossimo comma della Commissione. Poi all'ultimo comma, dove c'è scritto «*per un periodo di due mesi*», mettere «*per il periodo di tre mesi*». Questo è l'emendamento della Giunta. C'è poi un emendamento di Nardin, oltre a quello preletto, di sostituire le parole «*il Presidente della Commissione aggrega*» con le parole «*la Commissione aggrega di volta in volta*». Questi sono gli emendamenti all'ultimo comma. E' aperta la discussione sugli emendamenti.

ERCKERT (S. V. P.): Prima era un'altra proposizione che dovrebbe essere cambiata in seguito alla modifica anteriore. Prima abbiamo detto anche di aggregare di volta in volta il Presidente dell'Azienda autonoma di soggiorno, e precisamente perchè c'è una circolare del Commissario del Turismo che ha consigliato a tutti gli uffici delle Belle Arti di aggregare questi Presidenti, di modo che hanno la possibilità di dire la loro opinione; quindi abbiamo assunto anche questi, visto che è necessario. Su questo abbiamo discusso in Giunta; se cioè in via di massima si dovrebbe ritornare ai termini previsti dalla legge nazionale o se possono essere abbreviati. Noi abbiamo detto che proponiamo al Consiglio di ritornare ai termini previsti dalla legge nazionale. Ma d'altro canto sarebbe opportuno decidere in questa sede, in occasione di questo articolo, se vogliamo applicare nella legge sempre gli stessi termini della

legge nazionale o se vogliamo ridurli. Il mio parere sarebbe quello di lasciarli invariati, o se si riduce, ridurre i tre mesi a due mesi. Questo sarebbe giustificato dal fatto che prima la pratica doveva andare a Roma al Ministero, il che importa necessariamente un tempo più lungo, anche per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, mentre ora le pubblicazioni avvengono sul Bollettino regionale e sui quotidiani della Provincia, quindi non esiste più la preoccupazione che uno che potrebbe essere leso nei suoi diritti non viene informato tempestivamente; quindi pregherei il Consiglio di decidere in occasione di questo articolo, se vogliamo applicare per tutti gli stessi termini o se vogliamo ridurre da tre a due mesi.

NARDIN (P. C. I.): Per quanto riguarda la questione dei termini confesso che forse in pratica due mesi sarebbero sufficienti. Circa il quesito se vogliamo seguire qui quanto viene stabilito dalla legge nazionale in genere per quelle leggi che la Provincia ha la facoltà di emanare, penso che può far sorgere per lo meno questo problema che in tutte le altre Provincie i cittadini godono il diritto che porta ad avere tre mesi di termine, in Provincia di Bolzano si può avere un diritto inferiore; questo è un quesito che può venire sollevato. In pratica penso che due mesi sarebbero sufficienti, specialmente se si aumenta la pubblicità della prima pubblicazione. Ma siccome può far sorgere questa questione anche da parte degli organismi dello Stato, forse è più conveniente lasciare lo stesso termine della legge nazionale, perchè appunto potrebbe derivare il fatto che per l'Alto Adige i cittadini devono godere di due mesi invece che di tre mesi. Ed allora, legandosi al principio che la legge non sia in contrasto con l'ordinamento giuridico, è forse più conveniente lasciare il termine di tre mesi. Anche se forse può provocare l'inconveniente di prolungare di un mese senza una ragione. Quindi lascerei il termine già fissato dalla legge, tanto più che questa legge viene trasportata in parte, o in buona parte, anche come dizione, dal testo nazionale a quello locale. Per quanto riguarda poi questa parte sono perfettamente d'accordo che il Presidente della Azienda autonoma di cura e soggiorno venga convocato, perchè è giusto dare possibilità alla Commissione di interessare i Presidenti di queste aziende di cura e soggiorno in merito agli elenchi e così via. Tengo a precisare che ciò sarebbe più giusto anche per rispetto alla Commissione ed ai suoi diritti che del resto è una questione formale, quella di affidare alla Commissione la possibilità di aggregare questo o quell'altro membro. In fin dei conti, che cosa avviene? Avverrà che il Presi-

dente o qualcuno per lui nella Commissione dirà: per la prossima volta discutiamo questo, siete d'accordo di invitare questo e quello? La Commissione decide; è giusto e più democratico che sia la Commissione che aggrega di volta in volta, ferma restando l'estensione, come dico, ai presidenti delle Aziende di cura e soggiorno, com'è stato proposto dalla Giunta.

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Siccome il Presidente della Giunta ci ha formalmente invitati a pronunciarci sulla questione dei termini che poi vedremo ritornare in tutti gli altri articoli che li ripetono, e come diceva il Presidente della Giunta, è giusto ed opportuno che fin da questo primo incontro con i termini si fissino senz'altro, perchè serve poi per tutti gli altri articoli successivi. Mi pronunciai in materia già nella relazione di minoranza ed avevo adombrato soprattutto la preoccupazione per la riduzione dei termini che avevo detto che comunque doveva essere contenuta dentro ai limiti opportuni e necessari per lo smaltimento di queste pratiche, che non sono poi tutte semplici. Ora che si ventila la possibilità di ritornare ai termini della legge, sono per questa tesi per le ragioni esposte da Nardin, per non creare cioè in campo provinciale quasi una legislazione che facesse differenza rispetto ai diritti dei cittadini e dell'uguaglianza rispetto ai cittadini del resto della Repubblica. Anche perchè ci potrebbe essere mossa la seguente osservazione. Noi diciamo: riduciamo i termini perchè sburocratizziamo le pratiche relative a questa formazione di elenchi e di ricorsi; ma è una parola! Sapete dire sburocratizziamo, quasi pedantemente, perchè si è soliti a dirlo che Roma è burocratizzata; io credo e penso che Roma, è vero, sarà burocratizzata finchè volete voi e molte volte le pratiche si incepperanno in questo processo di burocratizzazione; ma d'altro canto a Roma potrebbero rispondere che Roma è munita di uffici attrezzati dal punto di vista del personale tecnico, da tutti i punti di vista organizzativi, mentre noi con l'entrata in vigore di questa legge, in un primo momento quanto meno, saremo sprovvisti di questi uffici e dovremo lavorare con gli uffici organizzati al momento, che indubbiamente disporranno di minore attrezzatura tecnica e di organizzazione in genere che non quegli centrali. Per cui sono per la restituzione dei termini quali previsti dalla legge nazionale del 1939, o in genere per i tre mesi. D'accordo per la presenza del Presidente dell'Azienda autonoma di soggiorno e cura, e d'accordo per il resto dello emendamento formulato da Nardin.

PRESIDENTE :Altri che chiede la parola? Prima di porre ai voti l'emendamento della Giunta, pongo ai voti la proposta di scrivere, al posto di «il Presidente della Commissione aggregata», «la Commissione». Chi è d'accordo con questo emendamento, prego alzi la mano. Approvato all'unanimità.

Pongo ai voti l'emendamento preletto della Giunta; chi è d'accordo, alzi la mano. Unanimità.

Ultimo comma; qui c'è un emendamento di sostituire alle parole «per il periodo di due mesi», «per il periodo di tre mesi». Chi è d'accordo? Unanimità.

Emendamento di Nardin: alla quart'ultima riga alle parole «nei quotidiani della Provincia» aggiungere «Chiunque ha facoltà di prendere visione presso le Segreterie dei Comuni degli elenchi e degli eventuali allegati. Le date di esposizione degli elenchi che sono preventivamente rese note mediante avviso pubblicato nel Bollettivo Ufficiale della Regione e con pubblico manifesto da affiggersi nei singoli Comuni».

NARDIN (P. C. I.): Vi può essere qualcuno che può anche proporre la battuta dei tamburi come si faceva una volta con gli editti; ma vediamo in pratica. E' facile dire: se mettiamo all'albo comunale e se pubblichiamo sui quotidiani, non è sufficiente? Non è sufficiente secondo me; basta vedere un esempio recente, quello dei termini per la richiesta dei crediti da parte dei contadini per le gelate. Non pochi contadini, malgrado fosse stato pubblicato da parte dell'Assessorato regionale competente sui giornali tedeschi ed italiani, e da parte dei Comuni, oggi sono preoccupati perchè si sono visti scadere questi termini. La legge non ammette l'ignoranza, ma diamo la più ampia possibilità ai cittadini di poter essere informati al riguardo, ed allora, oltre alla pubblicazione sui giornali, si può fare un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione; questo serve per alcuni elementi, anche se il Bollettino lo leggono pochi — è giusto, dr. Benedikter, lo leggono pochi — ma un manifesto di poche righe da parte dei Comuni può essere fatto affiggere nel Comune e si aumenta così la possibilità di propangandare la notizia che presso il Segretario comunale sono depositati questi atti. Parlo anche del deposito presso il Segretario del Comune, perchè appunto all'art. 4 si parla di planimetrie che vi saranno pure quando le prime volte vengono resi noti gli elenchi, ed allora è giusto dire che presso i Segretari comunali ci saranno questi elenchi con gli eventuali allegati. Era solo per aumentare questa possibilità di informazione per i cittadini che presentavo questo emendamento sul quale, capite bene non ne

farò una malattia, anche se la maggioranza del Consiglio decidesse di respingerlo.

PRESIDENTE: Nessun altro chiede la parola sull'emendamento preletto? E' posto ai voti lo emendamento; chi è d'accordo, alzi la mano. 3 favorevoli e 2 astenuti. E' respinto a maggioranza.

E' posto ai voti tutto l'articolo con gli emendamenti approvati. Chi è d'accordo, alzi la mano. 5 contrari; è approvato a maggioranza.

Art. 3. A questo articolo sono stati presentati 3 emendamenti, uno della Giunta ed uno da parte di Bertorelle....

BERTORELLE (D. C.): Che cade, perchè era legato all'art. 2!

PRESIDENTE: Allora il Suo cade! Emendamento della Giunta al primo comma; sostituire: «entro il termine di 45 giorni» con «...di tre mesi». ed emendamento all'emendamento della Giunta: dopo la parola «tre mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione» continuare «ogni cittadino può produrre opposizione». E' aperta la discussione. Intanto: chi è d'accordo con quell'emendamento di sostituire i tre mesi con 45 giorni? E' approvato all'unanimità. Poi invece di scrivere «produrre opposizione all'Assessorato competente» mettere «al Presidente della Giunta Provinciale». Chi è d'accordo, alzi la mano; è approvato a maggioranza con due voti contrari ed uno astenuto. Al terzo comma «la Giunta provinciale» si sostituisce con «il Presidente della Giunta provinciale». Chi è d'accordo? Approvato a maggioranza. Allora gli emendamenti della Giunta sono 4 e sono stati tutti e 4 accolti.

Emendamento di Nardin: dopo le parole «di tre mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione» continua «ogni cittadino può produrre opposizione».

ERCKERT (S. V. P.): Mi sembra che questo va oltre alle necessità; in fin dei conti solo quello che ha interesse, cioè quello che viene leso nel suo diritto, deve avere il diritto di fare opposizione e fare il reclamo, perchè un cittadino che non ha nessun interesse potrebbe fare opposizione contro questa decisione anche caso mai solo per fare un brutto scherzo; è sempre così che solo gli interessati hanno il diritto di fare ricorso.

NARDIN (P. C. I.): Solo per regalare alla Giunta provinciale tutte le delizie di tutta una serie di conseguenze derivanti da questa legge; mi pare che i proprietari e possessori e detentori non sono i soli che sono lesi, ma sono i proprietari delle bellezze panoramiche....

ERCKERT (S. V. P.): Si dice «comunque interessati».

NARDIN (P. C. I.): ...ed allora io, perchè una centrale elettrica mi ha leso, perchè amante delle bellezze panoramiche in un bosco o in altro sito della Provincia, posso prendere posizione dopo che ho visto gli elenchi, perchè ritengo di dover esprimere, quale amante delle bellezze panoramiche, un'obiezione per quanto previsto in questo elenco ecc. Solo per questo, siccome voi dite giustamente che l'Alto Adige ha schiere sterminate di ammiratori delle bellezze panoramiche e naturali che chiedono che finalmente, dopo tanto sfregio, sia finalmente difeso questo paesaggio, diamo finalmente a tutti i cittadini, a questa schiera di cittadini, il diritto di opporsi, se lo ritengono necessario ed opportuno, secondo quanto è previsto all'art. 3. Perchè affermo che — in questo ed anche in alcuni altri articoli — al termine di bellezze panoramiche è difficile trovare il corrispondente proprietario o possessore o detentore o comunque interessato: ogni cittadino può essere interessato alle bellezze panoramiche.

FORER (S. V. P.): Nel secondo comma!

NARDIN (P. C. I.): Nossignori! Neanche al secondo comma, non è giusto secondo questo concetto, perchè mi pare che bisogna concedere a tutti i cittadini questa facoltà, perchè appartengono ai cittadini le bellezze panoramiche, che sentano quindi la necessità di tutelare il paesaggio. Quindi, secondo me, nel comma seguente che si discuterà, bisogna dare modo a tutti i cittadini di far pervenire le proprie osservazioni indipendentemente dalle associazioni, perchè bisogna andare alla propria categoria e da chi è fatta la categoria....

CONSIGLIERE: Alla S.V.P.!

NARDIN (P. C. I.): Lasciamo stare la SVP!

CONSIGLIERE: Si iscrive agli «Amici del paesaggio»!

NARDIN (P. C. I.): Gli daranno la tessera ad honorem! Ma ogni cittadino, pur non appartenendo ad una certa categoria, ha diritto di far pervenire alla Giunta provinciale o chi per lei, all'Assessorato competente, le proprie osservazioni, indipendentemente dal coordinamento che ci sarà da parte di altre associazioni per questi esposti che gli interessati vogliono far pervenire alle Associazioni. Sono per il principio che ogni cittadino possa far pervenire alla Giunta o all'Assessore le pro-

prie osservazioni in merito non solo alle cose immobili e le costruzioni ed i complessi di cose immobili che hanno gli specifici proprietari, ma in genere alle bellezze panoramiche, per le quali oggi si fa questa legge prendendo lo spunto dalle reiterate esigenze espresse più volte non da pochi cittadini, ma come è stato detto qui, dalla quasi totalità della popolazione della Provincia di Bolzano.

CAMINITI (P. S. D. I.): Vorrei far presente che forse sarebbe bene chiarire la situazione riguardante l'art. 1. Quello che dice Nardin è esatto, limitatamente al punto 4 dell'art. 1.

NARDIN (P. C. I.): Però c'è!

CAMINITI (P. S. D. I.): E' esatto, però limitatamente a quel punto; perchè non saprei come spiegare l'intervento dei cittadini che non hanno niente a che vedere con la costruzione tipica l'intervento in seguito all'inclusione nell'elenco al posto del proprietario della costruzione. Sarebbe un po' una surroga volontaria. Quindi direi che dovremo un po' rivedere questa questione. C'è, credo, la possibilità di accettare entrambe le tesi, perchè ai primi tre punti dell'art. 1 evidentemente deve essere l'interessato a produrre ricorso ed opposizione, mentre per le bellezze panoramiche contemplate al punto 4 sono d'accordo con Nardin che chiunque possa intervenire, perchè non c'è nessun proprietario delle bellezze naturali, anche se sono diversi proprietari; la bellezza del «Rosengarten», ad esempio, è di tutti ed il giorno in cui venisse lesa attraverso un'opera, mi pare che chiunque ne abbia interesse dovrebbe essere messo in grado di ricorrere. Quindi pregherei la Giunta, che ha fatto un lavoro erculeo a preparare una serie di emendamenti, di studiare qualche cosa che possa soddisfare entrambe le esigenze che mi sembrano giustificate, purchè siano condotte nell'alveo della realtà. L'art. 1 prevede due cose sostanziali, una nei riguardi dei proprietari privati ed una seconda che riguarda le bellezze naturali. Della prima è il proprietario che deve occuparsene e produrre l'eventuale ricorso, per la seconda devono essere tutti i cittadini a poter ricorrere. Quindi cerchiamo di conciliare l'una e l'altra.

AMONN (S. V. P.): Se partiamo dal concetto che ogni cittadino può fare ricorso, diventa una questione molto complicata, perchè dovremo stabilire se il cittadino deve essere residente, deve essere nato qui, deve essere residente da 20 anni o se può ricorrere ogni cittadino della Repubblica! Perchè, secondo me, se uno protesta contro un

provvedimento di questo genere dovrebbe anche essere legato a queste bellezze e non si arrabbi uno che è venuto solo per mezz'ora a Bolzano e fa il ricorso contro il provvedimento della Giunta, che lo ha esaminato forse per lunghe settimane. Qui entriamo nella difficoltà di applicare un provvedimento di questo genere, se anche sono del parere che la possibilità di ricorso dovrebbe essere vasta.

CAMINITI (P. S. D. I.): Mettiamo residenti o nativi!

AMONN (S. V. P.): Molti di questi potrebbero essere interessati; ma qui si parla più di un obiettivo positivo, che è alla base del ricorso fatto contro il provvedimento, un provvedimento preso per tutelare certe situazioni. Mi si è parlato del Rosengarten; ma la Giunta non farà mai un provvedimento atto a danneggiare la vista del Rosengarten! Il ricorso invece parte da un concetto diverso, dal concetto dell'interessato; l'interessato potrebbe dire: voglio fare la mia casa a 5 piani. Molignoni ha citato due esempi: la stazione e la casa al ponte Talvera. Io mi ricordo che mio zio, che era architetto, ha insistito molto — non in base alla legge, perchè la legge non era emanata — che questi due edifici lascino libera la vista sul Rosengarten. Si è fatto cenno dei forestieri che portano da Bolzano, come ultima impressione, lo sguardo sul panorama dolomitico; per tale motivo è stato accettato questo. Ma nel nostro caso si tratterebbe del ricorso non degli interessati che vogliono tutelare la vista ma di quelli che non vogliono tutelare, e quegli interessati saranno pochi. Come ho detto, si tratta di stabilire se il cittadino, anche se si ferma solo per mezz'ora, ha il diritto di ricorso. Questa, io credo, è la più logica dicitura che è stata fatta nella legge ed esaminata anche dalla Commissione.

CAMINITI (P. S. D. I.): Vorrei precisare che il ricorso non è fatto contro l'organo, il ricorso è avverso l'elenco compilato ai sensi dell'art. 2. Quindi, poniamo il caso che si sia un elenco nel quale manca il vincolo per una determinata zona che è considerata, a parere di un gruppo di cittadini, una bellezza naturale particolarmente degna di essere tutelata e compresa insieme alle altre che vengono tutelate. In questo caso chi ricorre? Il ricorso non viene fatto contro le opere, l'art. 3 non prevede il ricorso contro il provvedimento del Presidente relativo all'opera che abbia danneggiato una bellezza naturale, il ricorso è avverso la compilazione dell'elenco pubblicato. I primi tre punti dell'art. 1 riguardano le cose immobili, le costruzioni ed i complessi, il 4° riguarda le bellezze pano-

ramiche che sono elencate; sono le zone come tali che l'elenco tutela contro nuove costruzioni; ma se questo elenco fosse incompleto o non esatto, fosse ingiusto, chi ricorre? Non ci sono possessori delle bellezze naturali, non esistono; ci sono cose che sono solo del demanio, *res nullius*, e chi ricorre? La questione merita di essere guardata un po' più attentamente di quello che si pensa. Quindi insisto su questa tesi, che bisognerebbe differenziare e rendere possibile l'intervento per la tutela di quanto previsto dal punto 4 dell'art. 1. Per quello che concerne il diritto di ricorrere, penso che potrebbe ricorrere qualsiasi cittadino; se c'è chi pensa che mi sbaglio, allora vorrei dire, allacciandomi ad una casistica più ristretta, almeno i residenti nella Regione. Chiunque abbia la residenza stabile nella Regione, credo che abbia i titoli sufficienti per poter ricorrere avverso un provvedimento amministrativo. Chi paga le tasse, se ha qualsiasi lavoro, o anche chiede l'elemosina, comunque vive stabilmente in questa Regione, ha diritto di partecipare alla vita pubblica della Regione. Per me si potrebbe scegliere i residenti stabili, tenendo presente che il ricorso per il punto 4 dell'art. 1 non è altro che un contributo al miglioramento dell'andamento delle cose. Non bisogna considerarlo come una partecipazione inutile e passiva, penso, e quindi pregherei proprio di voler rivedere la situazione, anzi sarei lieto di conoscere il pensiero del Presidente della Giunta su questa materia, che mi pare che sia interessante; sarebbe bene che conoscessimo il pensiero ed il suo indirizzo in questa materia.

AMONN (S. V. P.): Caminiti ha fatto giustamente osservare, chi potrebbe ricorrere; ma se segue un po' proprio nell'ultimo mese l'andamento di un provvedimento di questo genere per il coordinamento, subito avrà anche la risposta: i contadini di quella collina protetta dalla legge nazionale, che sono gli interessati, ricorrono perchè hanno un maso e facendo l'ampliamento dovevano rivolgersi all'autorità; hanno molto insistito su questo ricorso ed hanno fatto gentilmente capire quello che volevano; vogliono che sia ristretta la zona che è stata inserita in quella legge nazionale sulla tutela del paesaggio. Credo che qui si possa subito dare una risposta alla domanda chi potrebbe ricorrere: sono sempre gli interessati; penso che anche se la Giunta volesse andare oltre a quella che è la previsione ed avesse intenzione di mettere sotto tutela tutte le zone, saranno sempre quelli che vivono in quelle zone che poi faranno ricorso.

CAMINITI (P. S. D. I.): No! Si esclude la zona e si ricorre!

FIORESCHY (S. V. P.): Si fa la proposta e non il ricorso!

CAMINITI (P. S. D. I.): Si fa ricorso alla legge!

BENEDIKTER (S. V. P.): Si fa la proposta di inclusione!

AMONN (S. V. P.): Non vedo la necessità!

BENEDIKTER (S. V. P.): Io ritengo l'art. 3 molto ragionevole, così com'è studiato, in quanto al primo comma prevede la possibilità di ricorso da parte di chi è interessato, mentre il secondo comma riguarda appunto il caso, fatto presente anche da Caminiti con riferimento al punto 4 dell'art. 1, in cui ci possono essere ambienti locali o una cerchia di persone che abbiano interesse che certe bellezze naturali o una parte del paesaggio siano incluse nell'elenco. In tale caso è giusto che non siano singole persone a scrivere una lettera, ma che sia una cerchia più o meno vasta che si faccia avanti tramite la propria categoria di modo che questa richiesta che un determinato pezzo di terreno sia sottoposto alla tutela del paesaggio abbia un certo fondamento, al di là di quella che è l'opinione di una sola persona, un certo fondamento come opinione di una cerchia più vasta; questo interesse tende a garantire il secondo comma dove si dice.... (legge - liest). Quindi anche la proposta di allargare gli elenchi, secondo me dovrebbe essere avanzata da chi abbia interesse; saranno certe persone o strati della popolazione che hanno interesse di vedere incluse altre contrade negli elenchi pubblicati; e da qui la necessità che non sia lasciato ad ogni singolo di fare una proposta della quale si deve poi occupare la Commissione e quindi la Giunta, il che sarebbe eccessivo. La singola idea, anche se nata in una sola persona, viene fatta propria da una cerchia di persone appartenenti ad un'organizzazione, uno strato, una categoria, in modo che ci sia garanzia che è un'idea di buon senso, un'idea che trovi l'approvazione di una cerchia di persone più vasta e che possa in questo modo essere tenuta presente....

CAMINITI (P. S. D. I.): Viva i diritti dei cittadini! Questi sono i diritti dei cittadini!??

BENEDIKTER (S. V. P.): Non c'entra il diritto dei cittadini!

NARDIN (P. C. I.): Se si presentasse un testo di questo genere: «*Entro il termine di tre mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alle cose immobili di cui al n. 3 dell'art. 1, e ogni cittadino, residente nella provincia di Bolzano, per quanto concerne le zone e le località di cui al n. 4 dello stesso articolo, può produrre opposizione alla Giunta Provinciale*». Non so se con questa maggiore precisione si possa accettare un articolo di questo genere....

BENEDIKTER (S. V. P.): Non è una legge seria!

NARDIN (P. C. I.): Da che pulpito viene la predica, potrei dire! Ma lasciamo andare anche questo! In questo caso mi pare che si preciserebbe in forma molto chiara che, per quanto riguarda l'art. 4 relativo alle bellezze naturali e panoramiche, giustamente ogni cittadino può presentare la sua opposizione. Circa tutte le facoltà poi, che ha enunciato poco fa il dr. Benedikter in merito al contenuto del secondo comma: sono delle strane facoltà. Non capisco perchè un cittadino per legge debba presentare una proposta di reclamo in merito agli elenchi solo attraverso un'organizzazione di categoria! Quanti cittadini operano senza appartenere ad una particolare organizzazione! Poi faccio un'altra domanda, può darsi che sia ingenua. Qui non saranno solo certi ceti che possono avere la prerogativa della tutela del paesaggio: un operaio che intendesse presentare le proprie osservazioni, deve farlo attraverso le organizzazioni sindacali? Questa è la domanda! Se le può presentare alla propria organizzazione sindacale, riallacciandomi alla proposta della Commissione, avrei gradito che anche le organizzazioni dei lavoratori fossero rappresentate nella Commissione. Mi pare che non ci sia solo l'interesse degli industriali e degli artigiani e degli agricoltori; ci possono essere anche gli interessi dei lavoratori. Forse è male che si siano esclusi i rappresentanti di questa categoria. Per cui penso di presentare un emendamento, ma un emendamento al punto che segue, come dicevo prima.

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Dopo aver ascoltato l'interessante discussione su questo argomento, voglio dire anche il mio pensiero. Dirò anzitutto che, come si è già riscontrato in questa aula, c'è una concezione estensiva in fatto di doveri degli altri nei confronti della Giunta, ma c'è una concezione restrittiva per quanto riguarda i diritti degli altri nei confronti della Giunta e rispettivamente dei doveri della Giunta nei confronti

dell'esterno. Il principio che i cittadini possono reclamare in questo campo, credo che non si possa mettere in dubbio, come è già stato precedentemente illustrato; si tratta se mai di stabilire, entro quali limiti i cittadini possono reclamare. Ora, dico, discutiamo un po' per quel tal senso degli angeli, facciamo i sofisti se diciamo tali cittadini; se la legge è un'emanazione del Consiglio provinciale, se riflette gli interessi della Provincia, credo che Caminiti sbagliasse dicendo «la Regione» e pensasse proprio la Provincia, che sappiamo entro quali confini è delimitata; penso che saranno tutti i cittadini che hanno la residenza stabile nella Provincia, indipendentemente dal fatto di essere qui 10 o 20 anni, o di avere avuto i natali in questa Provincia, perchè non sono d'accordo con Amonn che ha detto stamane....

CAMINITI (P. S. D. I.): Per te parlavo di Regione, se no ti avrei fregato!

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Non c'entra, lascia stare! Non sono d'accordo che le bellezze di questa Provincia siano monopolio di coloro che sono nati in questa Provincia e gli altri non possono nè intenderle nè gustarle; perchè allora dirò: perchè vengono i forestieri in questa Provincia? Vengono date queste bellezze, il che vuol dire che offrono uno svago ed un piacere estetico a chiunque le guarda.

AMONN (S. V. P.): Le bellezze esistenti!

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Naturale! Ma sono convinto che il bello piace a tutti e chi ha un minimo di senso estetico e di spirito educato al senso del bello, deve inchinarsi di fronte alle bellezze, di qualsiasi colore esse siano ed a qualunque Regione o Provincia appartengano. Non condivido questa idea di Amonn che le scuole di un tempo educavano al rispetto di questa bellezza, ma se oggi le diseducassero....

AMONN (S. V. P.): Questa era la traduzione!

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Posso dire che, per quanto riguarda le scuole italiane, esse educano a questo proposito; si fanno delle lezioni espressamente dedicate alle bellezze naturali con dimostrazioni pratiche e con materiale di propaganda fornito dalle varie associazioni interessate a questo fatto; per cui credo che si taglierebbe ogni discussione lasciando intatto il primo comma e dicendo nel secondo comma semplicemente che entro lo stesso termine di tre mesi chiunque ritenga di farlo, può far pervenire un reclamo o una

proposta in merito all'elenco ecc. Questa è la mia proposta.

AMONN (S. V. P.): Solo brevemente rispondo a Molignoni che era un'interpretazione errata nella traduzione del dr. Magnago, perchè io non ho detto che qui gli insegnanti delle scuole di adesso non insegnano; ho detto al contrario che siccome adesso in molte scuole si impara molto stile del bello, come il Rinascimento, molti di quelli che hanno passato le scuole si riavvicinano troppo allo stile del tipo e copiano questo stile e non hanno il senso dello stile moderno. Volevo proprio constatare questo e sono convinto che molti di quelli che adesso si sentono di costruire edifici hanno imparato solo lo stile Rinascimento che più si avvicina al loro gusto, ed allora copiano le case rinascimentali. Ho notato questo durante la traduzione, ma siccome il traduttore in quel momento era il dr. Magnago, non sono intervenuto.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'emendamento di Nardin, letto dallo stesso cons. Nardin nel suo ultimo intervento.

NARDIN (P. C. I.): Forse sarà meglio rileggerlo: «*Entro il termine di tre mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alle cose immobili di cui al n. 3 dell'art. 1, e ogni cittadino, residente nella provincia di Bolzano, per quanto concerne le zone e le località di cui al n. 4 dello stesso articolo, può produrre opposizione alla Giunta provinciale.*»

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento preletto. Chi è d'accordo, alzi la mano. 9 voti contrari, due favorevoli, uno astenuto.

Sempre all'Art. 3: sostituire alle parole «*su proposta dell'Assessore*» le parole «*previa deliberazione della Giunta*».

BERTORELLE (D. C.): Trovo più soddisfacente sostituire alle parole «*su proposta dell'Assessore competente*» «*previa deliberazione della Giunta*». In questo caso, per incidente, il Presidente della Giunta provinciale è anche l'Assessore competente, in quanto è l'Assessore agli affari culturali, quindi il Presidente dovrebbe essere a sentire la sua proposta; ma a parte questo, posto pure che l'Assessore agli affari generali sia un'altra persona; se si porta in Giunta questa questione, naturalmente sarà sentito anche l'Assessore competente, che fa parte della Giunta, e trovo più rispondente allo spirito della legge, ad un giudizio più oculato e più tranquillo che la Giunta stessa si

esprima su questioni che possono presentare una certa importanza.

PRESIDENTE: Altri che chiede la parola sull'emendamento Bertorelle?

BENEDIKTER (S. V. P.): Per dichiarazione di voto. Prima è stato omissso il «*sentito la Giunta provinciale*» e proposto di rimettere la questione alla competenza dell'organo singolo, del Presidente della Giunta, per rendere possibile poi il ricorso alla Giunta stessa. Se noi inseriamo ex novo la delibera della Giunta provinciale, allora dopo il ricorso alla Giunta stessa perde di colpo quella sostanza che dovrebbe avere. Perciò l'emendamento non mi sembra logico.

BERTORELLE (D. C.): Dov'è questo? Se è vero, lo ritiro!

BENEDIKTER (S. V. P.): Dopo c'è il ricorso alla Giunta provinciale, all'art. 4.

PANIZZA (D. C.): All'ultimo comma, «*decide in via definitiva*»!

BENEDIKTER (S. V. P.): Entro tali termini... (legge l'ultimo comma - *liest den letzten Absatz*).

BERTORELLE (D. C.): Allora, scusi, lo ritiro!

PRESIDENTE: Emendamento di Caminiti, Bertorelle, Dell'Antonio, Nardin, Molignoni, Panizza al secondo comma dell'art. 3: dopo la parola «*pervenire*» inserire le parole: «*in via diretta o attraverso le...*». Però avverto che qui c'è poi un altro emendamento di Benedikter, Forer e Brugger, il quale dice di sostituire al secondo comma: «*alle rispettive organizzazioni di categorie locali*» queste parole: «*ai Comuni competenti per territorio*». Tramite il Comune e non le organizzazioni di categorie locali.

BENEDIKTER (S. V. P.): Mi sembra infatti che la costrizione di presentare reclami e proposte tramite le organizzazioni sindacali, riecheggia ancora l'ordinamento sindacale corporativo fascista, nel senso che c'era l'obbligatorietà dell'adesione ad una di queste Associazioni di categoria. Ma d'altro canto c'è la necessità obiettiva di non concedere ai singoli la facoltà di inviare direttamente gli atti, bensì di coordinare in sede locale questi reclami e queste proposte; e l'unico ente che coordina in sostanza tutti gli interessi locali è poi rappresentato nella persona del Sindaco, è il Comune stesso che coordina e riassume queste propo-

ste e le trasmette, e lo stesso Sindaco sarà l'elemento più qualificato per presentare questi reclami alla Commissione.

CAMINITI (P. S. D. I.): Sono d'accordo con Benedikter quando dice che l'art. 3 al comma 2° sente riecheggiare una disposizione corporativa prelevata dall'art. 3 della legge del 1939; ma quando si leva da una parte l'organismo sindacale e le categorie e dall'altra si mette il Comune per farci entrare l'opinione del cittadino e porre un limite a quella che è l'espressione dei diritti del cittadino, mi pare che se non è l'una è l'altra!

BENEDIKTER (S. V. P.): Il Comune è di tutti!

CAMINITI (P. S. D. I.): Penso che appunto qui il cittadino abbia un diritto incontestabile di ricorrere avverso un provvedimento dell'amministrazione, sia giusto o ingiusto. Ora la legge del 1939 aveva voluto incanalare la possibilità di questo ricorso, per ovvie ragioni naturali e politiche, attraverso il filtro delle organizzazioni sindacali. Benedikter, per la stessa preoccupazione del legislatore del 1939, vuole far passare questa volontà del cittadino attraverso il filtro delle amministrazioni comunali. Io lo assicuro che secondo il mio modo di vedere, questa è una vera limitazione dei diritti del cittadino, è una grave limitazione che in democrazia non ha ragione di esistere, perchè penso che le organizzazioni sindacali, di categoria e le amministrazioni comunali possano da sole far valere i loro diritti ed il loro pensiero, senza bisogno di dover filtrare il contenuto che ha preso dalle opposizioni dei cittadini, così come penso che i cittadini, per lo stesso diritto, possano in ogni caso direttamente avanzare reclamo e ricorso. Se vuole che si faccia tramite l'amministrazione comunale, allora è un'altra cosa, perchè questo diventa solo una questione di organizzazione, se vogliamo dire che il cittadino deve ricorrere alla Giunta tramite il Comune, sono d'accordo; ma solo come tramite, non come elemento di primo esame, di filtro di quello che è il contenuto del ricorso, perchè allora è snaturata la funzione del ricorso.

BENEDIKTER (S. V. P.): Che siano coordinati e riassunti.

CAMINITI (P. S. D. I.): Esaminati dall'amministrazione comunale; questa necessità di coordinamento, lei ce l'ha sempre come concezione della vita. Lasci stare il coordinamento. Il cittadino ricorre, manda attraverso il Comune, che cosa c'en-

tra questo coordinamento, che cosa deve coordinare? Le idee sconnesse del ricorrente? Le vedrà il Presidente della Giunta, perchè lo vuol far fare al Sindaco del Comune, questo ente degli enti! Lasciamo la libertà a ciascuno di ricorrere; se non si può far altro, ricorrere è stato sempre, in regime di democrazia, consentito a tutti quanti; se limitiamo anche la possibilità di ricorrere, allora non mi pare che siamo in regime di democrazia e di libertà. Potrei accettare l'emendamento del dr. Benedikter, ove si trattasse di «tramite», se Benedikter è d'accordo?

BENEDIKTER (S. V. P.): No! Non sono d'accordo!

CAMINITI (P. S. D. I.): Allora niente da fare!

NARDIN P. C. I.): Sono d'accordo con la proposta di Benedikter, però intesa come terza possibilità, vale a dire che il cittadino può fare direttamente e tramite le proprie organizzazioni, o tramite....

CAMINITI (P. S. D. I.): Ma lui non lo vuole tramite, lui lo vuole filtrato!

NARDIN (P. S. I.): Lo so! Ma siccome il prezioso suggerimento di Benedikter lascia vedere una terza possibilità, cioè aumenta i diritti dei cittadini a presentare reclami o proposte o comunque la facoltà che ogni cittadino deve avere di presentare direttamente reclami o proposte, voglio fare una domanda al Presidente della Giunta. Domani un cittadino presenta in via personale le sue proposte in merito a questa questione. Questa proposta è buona e seria. Voi, perchè questa legge dice «tramite le organizzazioni», questa proposta la cestinate? Mi pare, se voi accettate la proposta, allora contravvenite alla legge, se la cestinate, contravvenite al buon senso.

BENEDIKTER (S. V. P.): Ma non possono cestinarla!

NARDIN (P. C. I.): Ma quanti cittadini hanno la propria organizzazione?! Ci sono cittadini che non hanno nessuna organizzazione sindacale; perchè non devono presentare in via personale? Credo che un organismo come la Giunta provinciale deve sentire sempre quello che può essere rappresentato da buone proposte che vengono dalla base, dai cittadini fra i quali ci sono quelli che hanno buon senso e che non ne hanno dentro e fuori. Diamo modo al Presidente della Giunta, o a quello che volete, di vagliare tutte le proposte

che possono arrivare attraverso tre vie, la diretta, le organizzazioni ed i Comuni. In questa maniera diamo veramente ad ogni cittadino ampia facoltà di concorrere con le sue proposte e reclami, affinché gli elenchi, applicazione prima di questa legge, possano venire nel miglior modo possibile.

ERCKERT (S. V. P.): L'art. 3 comprende due cose. Al primo comma parla di ricorso dei proprietari e possessori ecc., si tratta sempre dei punti 3 e 4, mentre nei punti 1 e 2 si parla delle aree e dei complessi. Quindi il 1° comma parla di quelli che hanno diritto di ricorrere e di opporsi a quell'iscrizione negli elenchi — sono quelli già compresi nell'elenco predisposto dalla Commissione — e loro diranno che questo fabbricato o questa costruzione, queste zone e questi immobili non sono degni di essere tutelati e si opporranno. Il secondo comma invece dispone che i cittadini interessati possono chiedere che una certa zona venga sottoposta a tutela; quindi qui abbiamo lasciato il testo della legge nazionale....

BENEDIKTER (S. V. P.): Anche i reclami!

ERCKERT (S. V. P.): Sì, anche i reclami ci sono; abbiamo lasciato il testo della legge nazionale, dove si parla anche di organizzazioni di categorie locali. Quindi si potrebbe ben fare così: che ognuno che ha interesse può rivolgersi con un reclamo o con un'opposizione alla Giunta provinciale rispettivamente all'Assessore competente che dovrebbe anche essere presa in considerazione in occasione del riesame dell'elenco. Non si può metterla solo nel cestino. Le organizzazioni di categorie locali, credo che Benedikter le intendeva come organi che raccolgono questi reclami entro il territorio comunale, mentre il Comune li trasmette all'Assessore competente; quindi non è un filtro secondo me, sarebbe solo un luogo dove possono essere presentati questi reclami.

CAMINITI (P. S. D. I.): Ordinati e riassunti!

ERCKERT (S. V. P.): Ma mi sembra che anche il Comune abbia interesse a sapere, quali modifiche si vuole portare all'elenco già esistente, perchè la Commissione locale sull'edilizia deve sapere in questo caso, che cosa si fa quando si concede una costruzione; quindi non mi sembra male di determinare i Comuni come ufficio dove si presentano i reclami e le opposizioni che i Comuni devono poi trasmettere subito alla Giunta provinciale.

NARDIN (P. C. I.): Senza riassumerli! Li trasmettono senza riassumere!

ERCKERT (S. V. P.): Ma che cosa riassumono? Avranno dieci domande, e dicono, questa e questa saranno segnate....

CAMINITI (P. S. D. I.): Meglio riassumere, perchè così dicono una cosa diversa da quello che voleva l'altro!

ERCKERT (S. V. P.): Secondo me....

BENEDIKTER (S. V. P.): Non siamo delinquenti!

ERCKERT (S. V. P.): Secondo me non si può fare opposizione a questo, perchè normalmente, che cosa si fa quando si presenta un ricorso direttamente alla Giunta provinciale? Si trasmettono le domande anche ai Comuni per sentire i loro pareri, per sentire l'Azienda di cura, dove esiste; così si presentano i ricorsi in quei luoghi, e loro danno il parere e non vedo che cosa c'è....

NARDIN (P. C. I.): Qualora il Comune riassuma molto male, si svierà il concetto di colui che ha presentato la proposta o il reclamo. Se un riassunto così fatto viene trasmesso alla Giunta provinciale ed il ricorrente o colui che presenta la proposta si accorge che il suo giudizio è svistato, è possibile al ricorrente di reclamare?

ERCKERT (S. V. P.): Se il Comune deve trasmettere il ricorso, il reclamo o la proposta, allora la Giunta ha la possibilità di esaminare quello che ha voluto il ricorrente; ed inoltre abbiamo anche l'art. 4, dove è ammesso ancora una volta il ricorso alla Giunta Provinciale; quindi sono rimedi più che sufficienti e non ho paura....

NARDIN (P. C. I.): Faccia l'avvocato del diavolo!

AMONN (S. V. P.): Non so, perchè la terza Commissione ha fatto il lavoro che ha dovuto fare, se adesso vengono proposti tanti emendamenti. Proprio anche per questo articolo 3, secondo comma, noi abbiamo pensato che la dicitura «entro lo stesso termine di questo testo, chi ritenga di avere interesse, può far pervenire alle rispettive organizzazioni reclami e proposte» sia troppo larga e generica, perchè ogni singolo potrebbe avere interesse, anche uno che ha mal di fegato e non può vedere quel fabbricato perchè gli fa male; quindi abbiamo voluto inserire «organizzazioni». Benedikter fa presente che quelle organizzazioni erano fasciste, ma non si ricorda che anche oggi esistono organizzazioni che non sono fasciste

bensi libere organizzazioni, come l'organizzazione degli agricoltori (che non credo sia fascista) e vuole che si possa ricorrere solo tramite i Comuni per mettere fuori le organizzazioni che lavorano giorno per giorno per i loro iscritti. Io credo che sono proprio i contadini, i piccoli contadini, che hanno necessità di rivolgersi alle loro organizzazioni che difenderanno molto meglio i loro interessi; se si cancella questa dicitura, essi devono rivolgersi al Comune, il quale può avere un segretario comunale con una comprensione meno intensa per il caso specifico, mentre ci sono le organizzazioni che sappiamo si sono battute per gli interessati e rappresentano questi interessati. Se prima abbiamo votato per gli interessati, secondo me è logico votare adesso per le organizzazioni che difendono gli interessati.

BENEDIKTER (S. V. P.): Ich glaube, dass hier ein Missverständnis vorliegt; ich wollte ja nicht sagen, dass die heutigen Organisationen nicht ihre Pflicht und Schuldigkeit und ihrer Aufgabe nicht nachkommen, die sie freiwillig übernommen haben. Deshalb sind sie ja auch in der Provinzkommission vertreten. Also sind sie überhaupt zuerst berufen, jeglichen Vorschlag zu machen und das Verzeichnis aufzustellen; sie sind gewissermassen an der Quelle, wo das Verzeichnis ausgearbeitet wird. Die freien Berufsorganisationen kommen daher voll und ganz zu ihrem Recht. es dreht sich hier darum, dass jeder, der Interesse hat — und das bleibt auch — reklamieren, und Vorschläge machen kann. Es handelt sich nun darum, wie soll er es machen? Soll dieser einzelne gezwungen werden, sich an eine Organisation zu wenden, der er vielleicht gar nicht angehört, weil er ihr gar nicht angehören kann, sei er Kaufmann, Landwirt oder Arbeiter? Er kann auch überhaupt nicht organisiert sein, sodass er nicht gezwungen ist, unbedingt den Weg über eine Organisation zu nehmen. Um diesen Zwang also nicht einzuführen oder zu belassen — wodurch man den Organisationen von ihrer Befugnis und Vertretungsmacht ja nichts wegnimmt, nachdem sie ja sowieso in der Kommission vertreten sind, die dann entscheidet — ist meiner Ansicht nach der Weg über die Gemeinden der zweckmässiger und einfachere; die Gesuche sind nicht direkt an den Landesausschuss sondern an die Gemeinden zu richten, die diese dann sammeln und mit ihrer Stellungnahme versehen, weiterleiten, da ja, wer in Bozen sitzt, es nicht so beurteilen kann, wenn eine Menge Gesuche bei irgend einer Gemeinde einlaufen, um einen bestimmten Platz, bestimmte kleine Örtlichkeiten unter Landschaftschutz zu stellen und es in diesem Falle wirklich

zweckmässig ist, wenn die Gemeinde dazu Stellung nimmt und sämtliche eingebrachten Vorschläge weiterleitet. Also nicht in dem Sinne, der zuständigen Organisation irgendwie Abbruch zu tun, denn sie ist schon in der Kommission vertreten, sie ist an der Quelle....

ABGEORDNETER: Der Bürgermeister ist ja auch vertreten.

BENEDIKTER (S. V. P.): ...der Bürgermeister ist auch vertreten, ja. Aber was soll dann mit diesen Gesuchen geschehen, sollen sie an den Landesausschuss direkt eingereicht werden? Ich glaube, es sollte irgend eine öffentliche Stelle sein, die diese Gesuche zwar nicht selbständig überprüft, aber jedenfalls die ein Gutachten abgibt und dann alles zusammen weiterleitet, und da ist meiner Ansicht nach die Gemeinde am ehesten am Platze, weil sie ja alle Bürger zusammenfasst. Es war daher keine irgendwie geartete Absicht, den heutigen freien Organisationen nahe zu treten, sonst hätte man sich ja dagegen wehren müssen, dass sie in die Kommission hineinkommen, und dort stimmberechtigte Mitglieder sind.

AMONN (S. V. P.): Benedikter ha risposto alle mie parole nel senso che non voleva menomare l'importanza delle organizzazioni, quando ha fatto la proposta di emendamento di cancellare quel comma, perchè riconosce certamente anche lui l'importanza delle organizzazioni, da non confondersi con quelle prima istituite; dice che la loro importanza è stata riconosciuta perchè esse erano già inserite in questa Commissione che fa gli elenchi, e da questo risulta che non si voleva togliere importanza alle organizzazioni; ma non vede la necessità che siano inserite qui, perchè crede che il Comune può aggiungere quello che trova necessario al ricorso e il ricorso in tal modo potrebbe essere meglio istruito che tramite le organizzazioni che qualche volta non hanno tanta conoscenza della località. Se adesso ho la parola non solo come traduttore, voglio anche aggiungere il mio punto di vista su questo argomento e rispondo che nella Commissione è anche chiamato il Sindaco del Comune che comprende tale zona e si potrebbe far valere le stesse ragioni anche per il Sindaco come per l'incaricato delle organizzazioni. Ma io rimango fermo sul mio punto di vista che le organizzazioni hanno lo scopo principale di difendere gli interessi degli iscritti e non iscritti della categoria e perciò mi sembra logico che dovrebbero essere chiamate se si tratta di interessi così importanti di uno degli iscritti o non iscritti della categoria, come potrebbe darsi in base a questa legge.

PRESIDENTE: Pongo ai voti gli emendamenti. Prima quello di Caminiti che chiede di aggiungere alle parole «*far pervenire*» «*in via diretta o attraverso le...*». Chi è d'accordo con questo emendamento, prego alzi la mano. E' respinto a maggioranza.

Il prossimo emendamento è di sostituire le parole «*alle rispettive organizzazioni di categorie locali*» con le parole «*ai Comuni competenti per territorio*». E' posto ai voti questo emendamento. Chi è d'accordo, alzi la mano. E' accolto con 7 si e 6 no.

SCHATZ (S. V. P.): Io vorrei fare un'altra proposta relativa al comma secondo dell'art. 3, che cioè i Comuni vengano costretti a trasmettere questi reclami entro un dato termine, che qui manca e quindi questi ricorsi potrebbero essere mandati anche fra un anno....

CAMINITI (P. S. D. I.):o 10 anni!

SCHATZ (S. V. P.):o dieci anni! Io vorrei proporre un altro emendamento del contenuto che questi Comuni, dopo coordinati e riassunti questi reclami ecc., debbano trasmetterli entro un mese....

FORER (S. V. P.): Entro dieci giorni!

SCHATZ (S. V. P.): Per me è lo stesso! Entro un dato termine, entro un mese, entro 10 giorni, trascorso tale termine....

CAMINITI (P. S. D. I.): Entro 10 giorni dalla presentazione.

PRESIDENTE: Ci vuole una proposta scritta che dice anche dove si deve inserire. L'emendamento suona così: Inserire al secondo comma dopo le parole «*saranno trasmessi*» le parole «*entro 15 giorni dalla decorrenza del termine di cui sopra*». Chi chiede la parola? Nessuno. E' posto ai voti l'emendamento; chi è d'accordo, alzi la mano. Approvato con un astenuto.

E' posto ai voti l'art. 3 - Art. 3 kommt zur Abstimmung; chi è d'accordo, alzi la mano. E' approvato a maggioranza con 8 favorevoli, 5 contrari, 1 astenuto.

Art. 4. L'emendamento proposto è di sostituire le parole «*approvato dalla Giunta provinciale*» con le parole «*approvato dal Presidente della Giunta Provinciale*». Poi le parole «*affisso per un mese*» con le parole «*affisso per 3 mesi*» e le parole «*termine di 45 giorni*» con «*termine di 3 mesi*». Chi chiede la parola sugli emendamenti?

NARDIN (P. C. I.): Chiedo la parola sull'articolo per fare al Presidente della Giunta una domanda. Anzitutto, dove si dice «contemporaneamente depositata presso l'ufficio di ciascun Comune ove gli interessati hanno facoltà di prenderne visione», volevo domandare se non era più opportuno mettere «chiunque può prenderne visione». Perchè stiamo attenti, se diamo un significato preciso alle parole che cosa avverrebbe? Che l'interessato solo può andare a prendere visione. Chi fa questo controllo se è interessato o meno? Meglio dare a chiunque la facoltà di prenderne visione. Seconda domanda: se il Presidente della Giunta, nel caso dove si dice «hanno facoltà di ricorrere alla Giunta Provinciale che decide in via definitiva», non ritiene opportuno che la Giunta senta anche gli interessati e che decida sentiti gli interessati. Sempre per quel principio di una maggiore possibilità da concedere ai cittadini di analizzare e sostenere nel modo migliore il proprio ricorso. Avverrebbe che per esempio, su una questione molto importante, la Giunta, prima di pronunciarsi, sente l'interessato aiutato dal proprio legale, dalla categoria ecc. Credo che la decisione che prende la Giunta poi, possa essere presa secondo una maggiore valutazione derivante dal fatto che ha sentito l'interessato in tutte le sue ragioni illustrando il ricorso. Questa è la seconda domanda che volevo fare al Presidente della Giunta.

ERCKERT (S. V. P.): Per quanto riguarda «ove gli interessati hanno la facoltà di prenderne visione»: siccome abbiamo preso le parole che erano nella legge nazionale, credo che se il cittadino Tizio o Caio va al Comune può sempre prendere visione, perchè un suo interesse potrà facilmente dimostrare. Prendiamo il caso di Merano: ognuno che vive a Merano ha diritto di vedere che cosa si fa. Non ho nulla in contrario o che si dica «*chiunque*» o che si dica «*gli interessati*». Per quanto riguarda l'altra proposta di aggiungere «*sentiti gli interessati*», è nella prassi normale che ogni ricorrente viene sentito dall'Ufficio. Naturalmente la Giunta come tale non fa così; ma l'ufficio, quando fa l'istruttoria della pratica, sentirà sempre senz'altro l'interessato ricorrente, il quale nella sua domanda può anche chiedere di essere sentito, come si fa per prassi.

NARDIN (P. C. I.): Nella Commissione è così; ma ci sono delle Commissioni che sentono gli interessati.

ERCKERT (S. V. P.): Ma la Giunta è un consesso che non può sentire tutti; perchè altri-

menti la Giunta dovrebbe riunirsi per mezzo mese e non potrebbe funzionare. Il ricorrente ha tutte le possibilità di spiegare le sue ragioni per iscritto ed anche presso l'ufficio davanti all'impiegato che tratta la questione in tutti i modi possibili, ma la Giunta non potrebbe farlo.

NARDIN (P. C. I.): L'Assessore è il pubblico ministero e l'interessato andrà dall'Assessore.

ERCKERT (S. V. P.): Secondo me questo è inutile.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'emendamento al I° comma che pone le parole «il Presidente della Giunta provinciale» invece delle parole «la Giunta provinciale». Chi è d'accordo, alzi la mano. Approvato all'unanimità.

Secondo comma: alle parole «affisso per un mese» si sostituiscono le parole «affisso per tre mesi». Chi è d'accordo? Approvato all'unanimità.

Al terzo comma sostituire «45 giorni» con «tre mesi». Chi è d'accordo, alzi la mano. Approvato all'unanimità.

E' posto ai voti l'art. 4. Chi è d'accordo, alzi la mano; approvato a maggioranza.

Art. 5. C'è un emendamento della Giunta: al primo comma invece delle parole «della Giunta provinciale» mettere «il Presidente...»; al secondo comma sostituire: «per il periodo di un mese» con «per un periodo di tre mesi».

AMONN (S. V. P.): Sorge il dubbio se il Presidente della Giunta è una persona con l'Assessore competente che fa la proposta, perchè abbiamo sentito in questo momento che per 4 anni sarebbe l'Assessore competente il Presidente stesso. La Commissione ha voluto inserire proprio due persone, una che propone ed una che decide, ma se queste due persone sono una sola non vi sarà la possibilità che almeno due persone discutano su un argomento di una importanza enorme per la Provincia.

PRESIDENTE: Altri che chiede la parola? Nessuno. Allora è posto ai voti l'emendamento al I° comma. Chi è d'accordo, alzi la mano.

SCHATZ (S. V. P.): Un momento! Per una cosa formale. Manca nell'emendamento della Giunta la parola «della»: «per il Presidente della Giunta provinciale su proposta "della" Giunta provinciale».

PRESIDENTE: E' esatto. Chi è d'accordo con questo emendamento? 6 astenuti. E' approvato a maggioranza.

Secondo emendamento: chi è d'accordo, alzi la mano. E' approvato all'unanimità.

E' posto ai voti l'art. 5. Chi è d'accordo, alzi la mano. Approvato con 1 contrario e 5 astenuti.

Art. 6. Emendamenti della Giunta al I° comma: stralciare le parole: «su proposta dell'Assessore competente»; sostituire al secondo comma la dizione: «Contro la dichiarazione così notificata è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di tre mesi», con le parole: «Contro la dichiarazione così notificata è ammesso il ricorso di cui al terzo comma dell'art. 4 entro il termine di tre mesi».

Pongo ai voti il I° emendamento: stralciare le parole «su proposta dell'Assessore competente». Chi è d'accordo, alzi la mano. Approvato all'unanimità.

Secondo emendamento: Chi è d'accordo, alzi la mano. E' approvato con tre astenuti.

E' posto ai voti tutto l'art. 6. Chi è d'accordo? E' approvato a maggioranza con due voti contrari ed un'astensione.

Art. 7. Sull'art. 7 ci sono i seguenti emendamenti della Giunta: al secondo comma sostituire le parole: «è fatto obbligo all'Assessore» con le parole: «è fatto obbligo al Presidente della Giunta provinciale»; sostituire le parole: «nel termine massimo di due mesi...» con le parole: «nel termine massimo di tre mesi».

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Solo per una questione di carattere strettamente formale. L'articolo dice: «...quel suo aspetto» mi pare che suoni male, se mai «al suo aspetto»; ad «aspetto» aggiungere «estere», che comprende meglio le ragioni estetiche per le quali il comma è stato promosso.

AMONN (S. V. P.): Proporrè di lasciare l'Assessore competente, perchè anche in questo caso, come abbiamo sentito, l'Assessore competente parlerebbe con se stesso. Può darsi che il Presidente incarichi un'altra volta un altro Assessore; perciò credo che l'Assessore competente, la figura cui con la legge abbiamo dato tale importanza, in questo caso dovrebbe essere proprio l'Assessore competente e così avremo due persone: l'Assessore competente che propone ed il Presidente della Giunta. Secondo me si dovrebbe lasciare l'Assessore competente che è quello che sente la Commissione e poi riferisce.

ERCKERT (S. V. P.): Diesen Antrag haben wir nicht gemacht, um den Assessor auszuschalten, gewiss nicht, sondern lediglich deshalb, weil der Assessor laut Gesetz kein Organ ist. Ein As-

essor kann nie eine Verfügung treffen, sondern dies kann laut unserem Statut nur der Präsident oder der Ausschuss, nachdem ein Assessor kein Organ ist. Handelt es sich also darum, eine Entscheidung zu treffen, so kann dies nie vom Assessor aus geschehen, denn sonst müsste das Gesetz rückverwiesen werden. Der Assessor hat keine Funktion, er ist kein Organ. Man müsste das Statut hiezu ändern. Es gibt zwar autonomistische Sachverständige, die sagen, die Region oder auch die Provinz könnte mit Gesetz dem Assessor eine solche Funktion als Organ geben. Ich glaube jedoch, nachdem in diesem Fall nur das Staatsgesetz in ein Provinzgesetz umgewandelt wird, haben wir bisher noch keine Möglichkeit gehabt, diese Änderung vorzunehmen. Es ist daher nur deswegen, dass wir den Assessor durch den Präsidenten ersetzen, nicht aus einem anderen Grund.

NARDIN (P. C. I.): Volevo chiedere al signor Presidente della Giunta se per caso con questo secondo comma non si rispetta quello che dovrebbe essere il diritto di ogni Comune. Vale a dire, uno che vuol fare delle modificazioni ad un fabbricato deve chiedere un'apposita licenza alla Commissione, la quale glielo rilascia o meno. In questo caso la richiesta di modificazione, anche se c'è il vincolo stabilito da questa legge, dovrebbe essere fatta dall'interessato sempre al Comune, o i Comuni non possono rilasciare detta licenza se prima non è intervenuta l'autorizzazione da parte dell'Assessore o della Giunta. Mi pare che allora si dovrebbe seguire questa procedura: l'interessato fa la sua domanda come prescrive la legge sull'urbanistica al Comune, il Comune invia la pratica ed il progetto alla Giunta....

ERCKERT (S. V. P.): ...che la passa alla Commissione!

NARDIN (P. C. I.): ...che la passa alla Commissione, dopo di che ne deriva l'autorizzazione che viene trasmessa al Comune, il quale concede la licenza.

ERCKERT (S. V. P.): Com'è attualmente!

NARDIN (P. C. I.): Invece mi sembra che il cittadino debba dimenticare il Comune e rivolgersi direttamente agli organi della Giunta, e da questa direttamente al cittadino deve venire concessa l'autorizzazione. Chiedo se per caso non era più conveniente che fosse inserito in questo secondo comma appunto questa procedura normale; che il cittadino si rivolga al Comune, che trasmette il progetto alla Giunta di Bolzano, e questa

concede l'autorizzazione al Comune che concede o meno la licenza edilizia. Seconda questione: sarebbe il caso finalmente di includere che è fatto obbligo all'Assessore di pronunciarsi entro un tale periodo, e trascorso infruttuosamente tale termine, il progetto si intende approvato. Perché anche qui si richiede al cittadino questo e l'altro, ma non c'è nessuna tutela per il cittadino quando sarà trascorso infruttuosamente questo termine fissato dalla legge. Che cosa succederà? Cade qualche Assessore, cade la Giunta? No! Chi riceve il danno è il cittadino. Allora mi pare che sarebbe utile inserire il principio che, trascorso infruttuosamente il termine, il progetto si intende approvato.

ERCKERT (S. V. P.): La prassi normale, come lei ha spiegato, attualmente è la seguente: si presenta il progetto per la modifica di una costruzione al Sindaco del Comune, il quale, quando si tratta di rinnovamento di fabbricato sottoposto a tutela, lo manda alla Giunta provinciale. La Giunta, sentita la Commissione, dà il nulla osta e si restituisce l'incartamento al Comune. Ma potrebbe anche essere diversamente, che il richiedente cioè si presenti direttamente alla Giunta chiedendo il nulla osta, presentando poi il nulla osta con il progetto al Comune; questo non è previsto.

NARDIN (P. C. I.): La legge sull'urbanistica non cade. Mi permetto di richiamare che c'è stata una lettera del Ministero a Cortina d'Ampezzo, dove c'erano state quelle famose proteste per i vincoli, che diceva che tutte le licenze da parte del Comune per intanto non devono essere rilasciate, in attesa che venga concessa l'autorizzazione. Ma che cos'è avvenuto? Che il Comune ha inoltrato le pratiche. Quindi non mi pare che ci dovrebbero essere due possibilità. L'unica via è quella prevista dalla legge sull'urbanistica; gli interessati sono obbligati ad andare in Comune, poi vanno a Bolzano a richiedere l'autorizzazione. Non ci può essere una seconda via, non mi pare che possiamo contravvenire alla legge sull'urbanistica.

ERCKERT (S. V. P.): Ma questa è la via normale, come ho già detto; si intende da sé che nessuno può costruire se non ha l'autorizzazione del Comune, sebbene tante costruzioni siano state fatte senza autorizzazione. Per quanto riguarda quell'altra questione, nel caso che l'Assessore o il Presidente non si sia pronunciato entro tre mesi, questo non è previsto. Non si fa in questa maniera; normalmente si tratta di concessione che deve essere data in termini positivi, anche se la proposta non viene evasa e non è data l'autorizzazione.

NARDIN (P. C. I.): Non ho detto che non è evasa.

ERCKERT (S. V. P.): Anche quando si fa il ricorso al Ministero, ed entro 70 giorni non si ha risposta, nè positiva nè negativa, la domanda non è evasa: finchè non si ha l'autorizzazione non si può incominciare. Così è in tutto il mondo.

PRESIDENTE: C'è un emendamento di aggiungere «*esteriore*» alla terz'ultima riga dell'art. 7 dicendo «*recano pregiudizio al suo aspetto esteriore*».

BENEDIKTER (S. V. P.): Perché non dire «*all'aspetto protetto dalla legge?*» Non è il suo aspetto, ma è l'aspetto protetto dalla legge che è preso in considerazione, modificazioni che rechino pregiudizio all'aspetto protetto dalla presente legge; è quello che conta.

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Non vuole aggiungere «*esteriore*»?

BENEDIKTER (S. V. P.): Se parla della parola «*suo*» secondo me non dovrebbe essere messa.

PRESIDENTE: Eliminando il «*suo*» si direbbe «*l'aspetto esteriore*». E' posto ai voti l'emendamento preletto, con «*l'aspetto esteriore*» invece che «*il suo aspetto*». Approvato ad unanimità.

E' posto ai voti tutto l'art. 7 con gli emendamenti approvati. Chi è d'accordo, alzi la mano. Approvato con due astensioni.

Art. 8.

NARDIN (P. C. I.): Siamo arrivati al nodo della legge: il paesaggio dovrebbe essere tutelato esclusivamente sulla base degli elenchi che fa la Commissione e che la Giunta provinciale approva; questo indipendentemente dall'inclusione nell'elenco di tutto quello che segue. Anche se c'è nella legge nazionale, fatta in determinato clima, non mi pare che debba essere incluso.

BENEDIKTER (S. V. P.): E' la migliore legge d'Europa!

NARDIN (P. C. I.): Non mi interessa! In ogni legge c'è il buono e il cattivo; questo per me è il cattivo, e ciò non significa che tutta la legge, perchè è stata fatta nel 1943, sia da buttar via; questo sarebbe assurdo. Ma l'art. 8, con quello che segue, lo ritengo veramente un eccesso; la nostra legge non può contenere questi art. 8, 9, 10...

AMONN (S. V. P.): E 11!

NARDIN (P. C. I.): L'11 è un altro discorso, c'è da togliere, da aggiungere e da modificare. Ma comunque non mi pare che ci sia una ragione valida per far contenere dalla nostra legge questo art. 8; prego il Consiglio di esaminare la possibilità di stralciarlo. Ditemi voi se il paesaggio non può essere tutelato sulla base di quanto previsto dai precedenti articoli ed anche dagli altri che succedono agli art. 8, 9, 10? Il paesaggio può benissimo essere tutelato, tanto più che gli elenchi, a differenza della legge nazionale, questa volta possono estendersi a costruzioni e cose di questo genere che la legge nazionale non prevede e che quindi possono estendersi a gran parte degli immobili della Provincia, per cui piuttosto di arrivare ad una decisione affrettata proporrei veramente che la discussione del Consiglio di oggi finisca adesso e si abbia il tempo di pensare meglio alla gravità almeno di includere nella legge anche questi articoli. Anche l'argomento che è nella legge nazionale non è un argomento molto valido; la nostra legge può benissimo escludere questi tre articoli, il paesaggio può essere sufficientemente tutelato con buon senso di cui più di un Consigliere si è fatto portavoce proprio oggi parlando degli articoli che abbiamo discusso ed approvato.

ERCKERT (S. V. P.): Questo articolo è assolutamente necessario, perchè se gli elenchi non esistono o se la zona da tutelarsi non è ancora nell'elenco, finchè questa procedura è finita, intanto si potrebbero fare delle costruzioni che deturpano tutta la zona. Questo articolo è stato anche applicato per salvare il paesaggio in qualche caso l'anno scorso dove uno o l'altro voleva costruire un bel fabbricato che bisognerebbe chiamare un cubo di cemento, e si è potuto inibire il lavoro, applicando questo articolo, il che evidentemente è stato un bene. Quando non abbiamo questo articolo, nelle zone che non sono ancora dichiarate zone di bellezza naturale non si ha nessun rimedio per evitare che siano deturpate.

NARDIN (P. C. I.): Finchè questa legge non avrà vigore, è in vigore la legge nazionale, quindi c'è sempre la facoltà di difendere quelle famose località dove si volesse andare a costruire. Secondo: finchè non è fatto l'elenco, la legge nazionale è pure in vigore, quindi con la Commissione così numerosa e così qualificata ci metteremo a fare questo elenco per la Provincia; poi c'è il piano paesistico. Ditemi, allora, se in pratica già non si può provvedere in ogni angolo dell'Alto Adige a tutelare e vincolare per la difesa del paesaggio. Per

cui si rende inutile che ci sia questa facoltà contenuta negli articoli 8, 9, 10; perchè dal momento che ci mettiamo a fare questo piano paesistico e questi elenchi ecc., che prevedono tutti gli angoli della nostra Provincia, non c'è la necessità di avere questa facoltà, che indipendentemente dagli elenchi già si possa intervenire e poi andare in Commissione e far approvare meno dalla Commissione, la quale Commissione probabilmente approverà perchè lo ha già fatto il Presidente della Giunta Provinciale su proposta dell'Assessore competente. Per queste ragioni penso che è superfluo includere queste facoltà eccessive.

ERCKERT (S. V. P.): Devo rispondere a Nardin che la legge statale, dopo che questa legge entra in vigore, non sarà più in vigore nella nostra Provincia.

NARDIN (P. C. I.): Finchè non provvede questa.

ERCKERT (S. V. P.): Perchè all'art. 16 si dice che la legge dello Stato del 29 giugno 1939, insieme con il relativo regolamento, in quanto in contrasto con la presente legge, è abrogata (legge - liest). Quindi, se questa disposizione nella nostra legge non esiste, dovremmo applicare due leggi, la legge provinciale e quella statale, il che non possiamo fare. Il regolamento si rimane, ma la legge statale viene sostituita dalla legge provinciale.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'art. 8. Si è fatta la proposta di stralciarlo; è chiaro che chi

vota l'articolo non è d'accordo con lo stralcio. Chi è d'accordo con l'articolo, prego alzi la mano. E' approvato a maggioranza con due voti contrari.

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Propongo di riprendere i lavori, e penso che tutti siano d'accordo, venerdì, ma solo nel pomeriggio.

CONSIGLIERI: No, No!

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Dato che domani è giovedì grasso, penso che tutti abbiamo intenzioni più o meno bellicose per domani notte.

CONSIGLIERI: No, No!

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Non è logico venire qui venerdì assonnati, già oggi c'è aria di giovedì grasso, che cosa volete che sia venerdì mattina. Propongo che i lavori riprendano venerdì alle 15.

BENEDIKTER (S. V. P.): Una settimana fa è stato stabilito un certo orario, e cioè di riprendere i lavori venerdì mattina. In previsione di questo orario è stato fatto l'orario per la Giunta regionale; non possiamo di nuovo rovesciare.

BERTORELLE (D. C.): Abbiamo fissato la seduta della Giunta regionale per questo orario.

PRESIDENTE: Allora venerdì non c'è seduta della Giunta regionale, per cui faremo seduta di Consiglio alle ore 10.

Ore 18 Uhr.